

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3670

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(GAVA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SIGNORILE)

—

Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi
e le attività sociali ed assistenziali delle Aziende dipendenti
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Presentato l'11 aprile 1986

ONOREVOLI DEPUTATI ! — In occasione delle trattative con la delegazione governativa per la determinazione del trattamento economico del personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il triennio 1982-1984, le organizzazioni sindacali prospettarono l'esigenza di appor-

tare alcune modifiche ed integrazioni all'ordinamento dello stesso personale quale delineato dalle leggi 3 aprile 1979, n 101, e 22 dicembre 1981, n 797, di avviare le opportune iniziative per l'attuazione di impegni già assunti in sede aziendale, e di dare soluzione ad alcuni altri problemi inerenti ai servizi di istituto ed alle atti-

vità assistenziali e previdenziali a favore dei dipendenti pubblici.

Ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, la parte economica è stata definita mediante l'accordo del 12 dicembre 1983, poi recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53; con il presente provvedimento si intende dare disciplina a tutti gli aspetti costituenti riserva di legge.

L'occasione è sembrata favorevole per dare sistemazione legislativa a problemi, da tempo sul tappeto, attinenti all'organizzazione delle Aziende, o all'espletamento dei servizi, ovvero non esattamente classificabili come pertinenti alla sfera del trattamento economico del personale ed a quella riguardante più direttamente l'organizzazione ed i servizi.

L'inserimento nel disegno di legge di tali ultimi argomenti è motivato, per un verso, dall'accennata commistione di elementi e, per l'altro, dall'urgenza di portare rapidamente a soluzione le questioni in parola.

Il provvedimento, per esigenze sistematiche, è stato ripartito in quattro capi contenenti disposizioni concernenti, rispettivamente, il personale (articoli 1-23), l'organizzazione delle Aziende (articoli 24-25), i servizi (articoli 26-33) e le attività sociali ed assistenziali e la previdenza (articoli 34-38).

Fra le norme del Capo I assumono particolare rilievo quelle sul reclutamento e sulla sistemazione del personale che svolge da tempo mansioni superiori.

Con le prime si è inteso dare disciplina organica e definitiva all'assunzione in impiego per le qualifiche di maggiore peso in termini numerici (operatori di esercizio ed operatori specializzati di esercizio), fornendo alle Aziende gli strumenti più rispondenti alle loro esigenze ed eliminando il ricorso al precariato, istituto ormai superato sotto il profilo funzionale se non anche sotto quello sociale.

Con le altre si mira al superamento del fenomeno, tuttora presente, dello svolgimento da parte del personale di mansioni di categorie superiori a quella di

appartenenza, consentendo ai dipendenti interessati di accedere alla categoria superiore mediante concorsi nazionali per titoli professionali.

I restanti articoli del Capo I riguardano aspetti particolari del rapporto d'impiego o si propongono di esplicitare norme che hanno dato luogo a dubbi interpretativi ovvero regolano, come già detto, attività istituzionali con indubbi riflessi sul trattamento economico degli addetti.

Il Capo II è indubbiamente il più rilevante per i risvolti di assoluta innovazione sull'organizzazione delle Aziende.

Merita menzione prioritaria l'articolo 24 che avvia a soluzione il problema dell'unificazione degli ordinamenti del personale degli uffici principali e degli uffici locali.

Tale dicotomia risale al periodo in cui i servizi erano svolti in parte direttamente dall'Amministrazione ed in parte, e segnatamente quelli al pubblico, con il sistema dell'affidamento della gestione a soggetti (ricevitori), non vincolati da rapporto di lavoro dipendente.

Nel 1952 il sistema anzidetto fu abbandonato con il passaggio del personale alle dipendenze dell'Amministrazione, ma in ruoli distinti e disciplinati con norme specifiche.

Tenuto conto che le attività svolte dal personale degli uffici locali e agenzie sono le stesse di quelle affidate al personale degli uffici principali e che fra i due ordinamenti, soprattutto dopo l'avvento delle leggi n. 101 del 1979 e n. 797 del 1981, non sussistono differenze sostanziali, l'unificazione appare ormai improrogabile.

È da sottolineare che le stesse organizzazioni sindacali, sebbene distinte per i due settori, hanno maturato identico convincimento, tant'è che hanno posto la questione fra le rivendicazioni che hanno formato oggetto delle trattative conclusesi il 12 dicembre 1983.

L'unificazione dovrà realizzarsi attraverso un attento coordinamento delle due discipline, per cui è sembrato utile ricorrere allo strumento della delega legisla-

tiva, sulla base, però, di criteri che l'articolo 24 definisce in modo compiuto e puntuale.

Le disposizioni contenute nei Capi III e IV, sebbene di non particolare peso in una valutazione complessiva del provvedimento, rivestono comunque importanza per una migliore, ed in qualche caso più economica, conduzione dei servizi, per lo snellimento di talune procedure amministrativo-contabili e per l'adeguamento delle attività sociali in favore del personale.

Ciò premesso, si forniscono adeguati cenni illustrativi dei singoli articoli per una loro più agevole lettura.

Articolo 1. L'assunzione in impiego per le qualifiche già appartenenti alle categorie III e IV ed attualmente iscritte alle categorie IV e V, in applicazione dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è disciplinata dall'articolo 12 di detta legge, che prevede concorsi su base zonale o provinciale con graduatorie utilizzabili sia per coprire i posti di organico disponibili delle Aziende sia per sopperire alle esigenze di carattere temporaneo.

Tale norma non ha trovato, per altro, applicazione perché erano ancora valide le graduatorie di precedenti concorsi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, anche se non del tutto utili per effetto delle note norme limitative delle assunzioni ai pubblici impieghi.

Inoltre, l'indizione di concorsi, così come regolati dall'articolo 12 in argomento, avrebbe comportato la formazione di graduatorie valevoli « ad esaurimento » e, quindi, l'assunzione, con il passare del tempo, di personale non rispondente alle esigenze operative dei servizi.

Di qui l'esigenza di una riconsiderazione dell'intera materia con l'introduzione delle modifiche, che, qui di seguito, si illustrano brevemente.

Il comma 1 dispone l'abrogazione del ripetuto articolo 12 nonché dell'articolo 13 della stessa legge n. 797, nella parte in cui disciplina la successione dei concorsi nel tempo, allo scopo di lasciare alle Aziende una più ampia facoltà di valutazione dell'idoneità delle graduatorie

formate in connessione alle proprie necessità.

Il comma 2 differisce al 31 dicembre 1986 la possibilità di riservare ulteriori contingenti di posti delle categorie IV e V al personale precario.

Il comma 3 rende permanente la possibilità di attribuire i posti, oggetto di riserva nei concorsi pubblici a favore del personale interno, mediante concorsi autonomi, facendo però obbligo di sottoporre i candidati alle medesime prove previste per quelli esterni e di escludere dai titoli valutabili l'elemento dell'anzianità.

La disposizione mira a sottrarre i dipendenti allo *stress* ed alle lunghe attese dei concorsi pubblici. E ciò senza compromettere la serietà della selezione, tanto più che, con il già citato obbligo della uniformità delle prove, si accompagna la previsione di conferimento dei posti non coperti agli idonei dei concorsi pubblici.

L'articolo in esame, eliminate con il comma 4 eventuali incertezze circa l'attribuzione anche dopo il 31 dicembre 1986 dei posti da riservare al personale precario sino a tale data, con il comma 5 dispone che, sempre fino al 31 dicembre 1986, le Aziende sopperiscano ad esigenze temporanee utilizzando, per periodi non superiori a 6 mesi nell'anno, gli idonei dei concorsi per i precari in luogo degli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Per il tempo successivo al 31 dicembre 1986, i commi 6, 7 e 8 disciplinano, con carattere di definitività, i mezzi per fronteggiare le occorrenze temporanee, stabilendo che le stesse siano soddisfatte mediante chiamata, altrettanto temporanea, degli idonei dei concorsi pubblici, nell'ambito, per altro, della validità triennale delle rispettive graduatorie.

In concreto, il fabbisogno temporaneo di attività corrispondenti alle mansioni delle qualifiche comprese nelle categorie IV e V, anche per gli uffici locali, sarà assicurato con il ricorso agli idonei dei

concorsi pubblici, superandosi in tal modo e definitivamente il sistema delle assunzioni a titolo precario configurato dall'articolo 3 della legge n. 1376 del 1965, dalla legge 9 gennaio 1973, n. 3, e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

Infine, per superare le incertezze sugli effetti delle disposizioni, che negli ultimi anni hanno imposto limitazioni alle assunzioni nei pubblici impieghi, l'ultimo comma stabilisce la sospensione del termine di validità triennale delle graduatorie dei pubblici concorsi, per il periodo corrispondente all'efficacia delle anzidette norme restrittive; la norma vale anche a non mandare del tutto deluse le aspettative degli idonei.

Articolo 2. Nell'ambito delle Aziende postelegrafiche, uno degli effetti più rilevanti delle assunzioni in impiego mediante concorsi pubblici a carattere nazionale è consistito nella diffusa mancata coincidenza fra mansioni svolte e qualifica rivestita dal personale in servizio: e ciò in quanto, oltre alle conseguenze della lungaggine e della complessità dei concorsi stessi, la gran parte dei nuovi assunti, se destinati a sedi lontane dai luoghi di residenza, o non raggiungevano il posto di lavoro, adducendo i motivi più diversi, od ottenevano di rientrare nelle località di provenienza.

La necessità di garantire la continuità e la regolarità dei servizi, pur in presenza di rilevanti carenze di organico, ha costretto l'Amministrazione ad affidare lo svolgimento di mansioni superiori a personale non rivestente la richiesta qualifica e ad assicurare l'espletamento delle attività meno qualificate mediante chiamata di personale straordinario.

Tale situazione si è protratta per un notevole lasso di tempo, che va da periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 101 del 1979 fino al luglio 1983, epoca in cui il conferimento delle funzioni superiori è stato formalmente disciplinato con il riconoscimento degli effetti giuridici ed economici, in applicazione dell'articolo 42 della legge 22 dicembre 1981, n. 797.

La norma tende a dare un giusto riconoscimento al personale che ha svolto nell'interesse dell'Amministrazione mansioni superiori e che, per mancanza del titolo di studio richiesto o per difetto dell'anzianità prescritta o per insufficienza dei posti disponibili o per la prevalenza dell'anzianità sugli altri titoli professionali, non ha potuto accedere alla categoria cui le mansioni esercitate ineriscono.

A tal fine prevede che i posti da riservare fino al 30 giugno 1985 agli interni nei concorsi pubblici di accesso alle categorie V e VI siano attribuiti, mediante concorsi nazionali per titoli professionali, al personale che abbia espletato mansioni superiori ininterrottamente nel periodo compreso da data anteriore ai decreti ministeriali di attuazione della legge n. 101 del 1979 e fino al 31 luglio 1983.

La disposizione non si applica ai posti della qualifica di operatore specializzato di esercizio del contingente u.l.a., riservati agli operatori di esercizio degli uffici locali.

I posti da assegnare in base all'articolo in esame dovranno essere stabiliti per ciascuna provincia dell'Amministrazione postelegrafica o per ciascuna zona dell'A.S.S.T. ed essere attribuiti seguendo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati.

Le ulteriori disposizioni dell'articolo non richiedono illustrazione, in quanto chiaramente intese a regolare l'attuazione della normativa predisposta o ad evitare applicazioni non coerenti con le finalità che si intendono raggiungere.

Articolo 3. La norma concorre, con il precedente articolo 2, a risolvere il problema della sistemazione dei dipendenti che abbiano svolto mansioni superiori da data anteriore ai provvedimenti di attuazione della legge n. 101 del 1979.

A tal fine prevede che coloro i quali non abbiano possibilità di fruire delle agevolazioni indicate nel citato articolo 2 per difetto — ad esempio — della anzianità minima, possono partecipare ai concorsi interni con la riduzione di un anno della

anzianità richiesta dall'articolo 9 della legge n. 101 del 1979.

Tenuto conto che, in sede di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 797 del 1981, al personale con qualifica di consigliere non è stato possibile riconoscere alcun beneficio in tema di rivalutazione della qualifica — cosa invece avvenuta per tutte le altre qualifiche — il comma 2 dispone la riduzione ad un anno dell'anzianità necessaria per l'accesso alla qualifica di vice dirigente della VIII categoria.

Articolo 4. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dispone che, di tutti i provvedimenti ed i documenti interessanti la carriera di ogni impiegato, sia data notizia, nel bollettino ufficiale di ciascuna amministrazione, almeno dei seguenti:

1) i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento economico, nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;

2) i documenti relativi ad encomi per servizi resi nell'interesse dell'amministrazione, a benemerienze di guerra ed a onorificenze;

3) i documenti relativi ad invalidità per causa di guerra o di lavoro o ad invalidità od infermità contratte per causa di servizio;

4) i provvedimenti coi quali sono inflitte punizioni disciplinari con le relative deliberazioni della Commissione di disciplina ove prescritte; i provvedimenti di sospensione cautelare, di sospensione per effetto di condanna penale e quelli di esclusione dagli esami e dagli scrutini; le decisioni giurisdizionali ed i decreti che decidono ricorsi gerarchici o straordinari relativi a tali provvedimenti; i decreti di riabilitazione disciplinare;

5) gli atti relativi ai giudizi di responsabilità verso l'amministrazione e verso i terzi;

6) gli atti ed i decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative decisioni giurisdizionali, gli atti ed i decreti rela-

tivi alla liquidazione del trattamento di quiescenza.

Tenuto conto del numero del personale in servizio, del numero degli uffici centrali e periferici, della frequenza con cui susseguono norme, ora anche a carattere pattizio, che prevedono ricostruzioni di carriera, reinquadramenti e modifiche del trattamento economico con carattere di generalità, l'applicazione dell'articolo 24 citato comporta spese considerevoli, senza alcuna utilità a causa del ritardo con cui i provvedimenti vengono pubblicati.

La norma proposta, al fine di contenere tali effetti negativi entro limiti di sopportabilità e di utilità effettiva, rimette al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni la determinazione degli atti dei quali deve essere data notizia e delle modalità di pubblicazione.

Articolo 5. L'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, stabiliva in sei ore, anche se non continuative, l'orario giornaliero di servizio del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici addetto alla commutazione telefonica interurbana ed internazionale.

Con l'articolo 2 della legge 29 novembre 1973, n. 809, la disposizione è stata estesa al personale delle due aziende postelegrafoniche, che svolge mansioni di radiotelegrafista, radiotelefonista e servizio informativo telefonico, con impiego di cuffia, e con il secondo comma della stessa norma è stato soppresso l'inciso « anche se non continuative » di cui all'articolo 6 innanzi menzionato.

Successivamente, e precisamente con l'articolo 6 della legge 31 dicembre 1977, n. 998, la prescrizione della durata del lavoro ordinario del personale di cui all'articolo 2 della legge n. 809 del 1973 è stata modificata da giornaliera in settimanale, fissandosi in 36 ore l'orario di servizio, quale conseguenza del diverso periodo assunto a riferimento.

La disposizione in esame, al fine di omogenizzare i trattamenti e, nel contempo, di consentire una utilizzazione del

personale interessato più rispondente alle esigenze di servizio, estende al personale di cui all'articolo 6 della legge n. 119 del 1958 la previsione dell'orario settimanale, contenuta nell'articolo 6 della legge n. 998 del 1977.

Si soggiunge che la norma, da un lato, si muove secondo le linee indicate in materia di orario di lavoro dalla legge 29 marzo 1983, n. 93 e, dall'altro, mira a conferire alle aziende possibilità di organizzazione del lavoro già riconosciute dagli articoli 7 e 8 della citata legge n. 998 del 1977.

Articolo 6. L'articolo 15 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, ha disciplinato l'erogazione dei compensi orari di intensificazione, ragguagliandoli ad un numero di ore di lavoro straordinario variabile a seconda dell'importanza dell'ufficio, per remunerare il maggior lavoro eseguito dal personale degli uffici locali durante l'orario normale in sostituzione di impiegati assenti.

I compensi di cui innanzi furono estesi al personale degli uffici principali dal settimo comma dell'articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49.

Quest'ultima legge, poi, con l'articolo 10 rivalutò, rapportandolo al compenso corrispondente a cinque ore di lavoro straordinario, il compenso di abbinamento previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, a favore del personale addetto al servizio di recapito delle corrispondenze nei giorni in cui è chiamato a svolgere anche il servizio di portatlettere assenti.

Trattasi, nei casi in esame, di compensi per lavoro eseguito, per inderogabili esigenze di servizio, durante l'orario d'obbligo e che non richiede, perciò, di prolungare la permanenza in servizio oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

Ciò nonostante, l'esecuzione delle prestazioni accessorie, cui tali compensi si ricollegano, viene sovente rifiutata nel quadro delle azioni promosse da gruppi spontanei di lavoratori, anche a sostegno di altre rivendicazioni.

Poiché tali forme di lotta procurano, nell'esecuzione del servizio, scompensi od interruzioni talora gravi ed estese oltre l'ambito di attività dell'ufficio nel quale vengono poste in essere, la norma proposta mira a rendere obbligatorie le prestazioni in argomento, temperando, nel contempo, la tassatività del precetto con il rimettere alla contrattazione decentrata, sia a livello aziendale che territoriale, la determinazione dei limiti entro cui tali prestazioni sono irricusabili.

Articolo 7. La misura della sanzione pecuniaria per lievi mancanze disciplinari prevista dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, oscillante tra 25 e 200 lire, è divenuta ormai, con l'incremento delle retribuzioni e per i noti eventi economici e monetari, assolutamente inadeguata.

Si rende pertanto necessario rivalutare detta misura per restituire alla sanzione la sua funzione di correttivo per le lievi mancanze, che pure possono influire negativamente sul buon andamento dei servizi.

La norma proposta, attraverso il richiamo espresso dell'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente analoga materia, stabilisce l'entità della sanzione tra l'importo minimo di un'ora e quello massimo di una giornata dello stipendio in godimento, intendendosi per tale la retribuzione base, con la esclusione, perciò, della indennità integrativa speciale e degli assegni familiari.

L'applicazione della disposizione è limitata, in aderenza al richiamato articolo 134 del testo unico n. 3 del 1957, ai dipendenti inquadrati nelle categorie dalla I alla IV, nelle quali è stato collocato il personale proveniente dalle ex carriere ausiliarie delle aziende postelegrafiche.

Per quanto riguarda la ricorribilità dei provvedimenti e la competenza a decidere in proposito, i commi 2 e 3 si ispirano alla normativa recata dall'articolo 17 della legge n. 119 del 1958.

Articolo 8. L'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ha dato luogo a

dubbi interpretativi ed osservazioni da parte dell'organo di controllo, che è bene dirimere con apposite disposizioni legislative.

La prima norma è necessaria ad evitare che il personale interessato, oltre che penalizzato come era nell'intento della disposizione, risulti addirittura danneggiato rispetto al personale inquadrato nella stessa categoria inferiore il quale, al compimento di un biennio (prima cioè del 31 dicembre 1980), ha maturato il titolo alla prima classe di stipendio ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 101.

Da qui l'opportunità di intendere per « stipendio iniziale » il trattamento economico della categoria inferiore, da determinarsi ai sensi degli articoli 39 e 40, onde assicurare ai penalizzati la possibilità di conseguire anch'essi detta « prima classe » dopo il biennio.

Quanto alla seconda disposizione è da far presente che l'applicazione rigorosa della lettera c) del primo comma dell'articolo 41 avrebbe avvantaggiato i consiglieri assunti dopo il 30 aprile 1978 (penalizzati per un solo anno) rispetto a quelli già in servizio alla stessa data del 30 aprile 1978, ai quali lo stipendio iniziale della categoria di inquadramento avrebbe dovuto essere corrisposto non prima del compimento di un biennio di servizio nella qualifica.

Per questi ultimi, pertanto, ad evitare iniquità, occorre fissare al 1° gennaio 1979 la data di conferimento di detto stipendio iniziale prescindendo dal menzionato biennio.

Con il comma 3, da ultimo, viene sostituita l'espressione « maturato economico » con quella più rispondente di « trattamento economico determinato ai sensi degli articoli 39 e 40 » e, inoltre, viene chiarito che anche i penalizzati, ove il loro trattamento economico maturato al 30 aprile 1978 risulti superiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore, hanno diritto all'assegno personale previsto dall'articolo 39, da riassorbire all'atto dell'attribuzione dello stipendio iniziale della rispettiva categoria d'inquadramento.

Articolo 9. La disposizione di cui trattasi regola in modo espresso la valutazione, in sede di inquadramento, del servizio militare prestato dai sottufficiali transitati nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in conformità a quanto previsto, per quelli passati nelle amministrazioni dello Stato, dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.

Articolo 10. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, attuativo dell'accordo Governo-sindacati del 12 dicembre 1983 in materia di trattamento economico del personale postelegrafonico per il triennio 1982-1984, nell'ultimo comma dell'articolo 11 e nei commi secondo e terzo del successivo articolo 12 prevede la rivalutazione delle competenze accessorie e, in particolare, del premio industriale e delle relative maggiorazioni, mediante l'impiego delle economie realizzabili, su alcuni capitoli di bilancio, con l'aumento della produttività e con il contenimento della spesa per il lavoro straordinario, a tempo od a cottimo, per i compensi orari d'intensificazione.

La norma proposta, per intuibili e giustificati motivi di equità retributiva, autorizza l'adeguamento del premio industriale spettante al personale con qualifiche dirigenziali, e ad esaurimento, sulla base, rispettivamente dell'articolo 2, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 873, e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985.

L'estensione non comporta oneri aggiuntivi a quelli rispecchiati dagli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli anni 1986 e seguenti.

Articolo 11. Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, concernente la disciplina del lavoro

straordinario per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dopo avere stabilito, nell'articolo 1, le condizioni alle quali è subordinato l'espletamento di lavoro straordinario e gli organi competenti ad autorizzarlo, e, nell'articolo 2, i limiti annui del lavoro straordinario che può essere eseguito annualmente da ciascun impiegato delle due aziende, nell'articolo 3 dispone che, in presenza di particolari esigenze, il personale postelegrafonico può essere autorizzato a superare il limite delle 350 ore annue di lavoro straordinario con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Questa norma, che in via di principio ha una sua logica ed una sua validità, non si attaglia alla realtà delle Aziende postelegrafoniche, caratterizzate dalla molteplicità e vastità dei servizi svolti, dall'elevato numero di dipendenti (circa 230.000) e di uffici gestiti (oltre 14.000), dalla discontinuità del traffico, con punte elevatissime in determinati periodi dell'anno.

Queste poche notazioni sono sufficienti a dimostrare l'estrema difficoltà, per non dire l'impossibilità, di prevedere in anticipo e con attendibilità le esigenze di lavoro straordinario per i singoli uffici, in eccedenza ai normali limiti posti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1150 del 1977.

Né va dimenticato che il supero dei limiti individuali di lavoro straordinario in molti casi si rende necessario a causa della scarsa propensione di una parte del personale postelegrafonico a proseguire la attività oltre il normale orario di servizio od oltre la resa d'obbligo giornaliera: e ciò, è ovvio, non può essere valutato adeguatamente e globalmente in sede di previsione, ma accertato man mano, durante il corso dell'esercizio.

Ove, comunque, si volesse propendere per l'adozione di un provvedimento basato esclusivamente su calcoli di previ-

sione, occorre soppesarne le possibili conseguenze.

Ed infatti, se la previsione dovesse essere errata per difetto, si avrebbero reazioni da parte del personale ed irregolarità nell'andamento dei servizi: il che renderebbe inevitabile l'emanazione di decreti integrativi.

Se la previsione, invece, fosse eccessiva, è da ritenere che si verificherebbe una certa propensione dei dipendenti ad effettuare ugualmente le prestazioni straordinarie già autorizzate.

Da tutto ciò trae origine la necessità, anche per evitare i ripetuti rilievi da parte del Ministero del tesoro e della Corte dei conti, di rimettere la determinazione dei maggiori limiti individuali annui, da contenere comunque nelle 850 ore complessive, ad un decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, e cioè ad uno strumento molto più duttile ed agile che consenta di tenere conto, con sufficiente rapidità, delle mutevoli esigenze aziendali.

Né va paventato un aumento della spesa, perché resta fermo che l'onere deve essere, in ogni caso, contenuto nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

La norma proposta realizza il trasferimento della competenza ad autorizzare il superamento dei limiti normali dal Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e, con l'ultimo comma, provvede anche a ratificare le autorizzazioni concesse negli anni 1981 e 1982 e non formalizzate in tempo utile.

Articolo 12. L'articolo tende a superare, fino alla data di entrata in vigore della legge, talune perplessità insorte circa la cumulabilità delle indennità per servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7 o nei giorni festivi con le maggiorazioni del compenso orario per lavoro straordinario prestato nelle stesse circostanze di tempo.

In proposito è sufficiente sottolineare che i due benefici hanno natura e finalità alquanto diverse tra loro: le indennità intendono compensare il servizio comunque prestato in determinate ore o in determinati giorni; le maggiorazioni, invece, vo-

gliono tener conto della particolare gravosità delle prestazioni straordinarie effettuate di notte o nelle giornate festive.

La riprova di ciò sta nel fatto che l'indennità per servizio notturno compete dalle ore 21 alle ore 7, mentre la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario spetta dalle ore 22 alle ore 6.

Si soggiunge, ad ulteriore dimostrazione della fondatezza del cumulo, che, qualora questo non fosse operante, la remunerazione globale della prestazione resa nel turno di servizio normalmente osservato negli uffici di movimento durante la notte sarebbe più favorevole di quella spettante al dipendente chiamato a svolgere la medesima prestazione sotto forma di lavoro straordinario.

Articolo 13. Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, concernente la disciplina del lavoro straordinario nell'ambito delle Aziende postelegrafoniche, ha stabilito in 240 e 350 ore il limite individuale annuo del lavoro straordinario che può essere eseguito, rispettivamente, negli uffici amministrativi ed in quelli esecutivi.

Il superamento di tali limiti è subordinato all'avvio di un procedimento il cui iter e la cui macchinosità non consentono sempre di sopperire tempestivamente alle esigenze del servizio.

Inoltre, dall'esecuzione di lavoro straordinario sorge, a favore dell'impiegato, il diritto alla relativa remunerazione (confrontare articoli 14, comma 2, e 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Al fine di superare le difficoltà derivanti dalla osservanza della procedura di cui innanzi, contenendo l'esecuzione del lavoro straordinario entro i limiti individuali annui prescritti ed allo scopo di pervenire ad una più equa ripartizione dei guadagni rispettivi, la disposizione proposta autorizza le Aziende postelegrafoniche a commutare il lavoro eseguito oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario in riposo compensativo, nei limiti e con le modalità stabilite con la contrattazione decentrata a livello aziendale e territoriale.

In definitiva, la norma amplia la facoltà già riconosciuta alle Amministrazioni dello Stato dal secondo comma dell'articolo 35 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, relativamente al servizio prestato in giorni riconosciuti festivi.

Articolo 14. L'articolo 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, dopo avere istituito il premio industriale a favore del personale postelegrafonico, che svolgeva le funzioni indicate nelle tabelle annesse alla stessa legge, soggiungeva nel secondo comma che « per le funzioni non espressamente richiamate nelle predette tabelle l'equiparazione è determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione ».

La disposizione non è stata riportata nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, che ha ridisciplinato e ristrutturato il premio industriale, con la conseguenza che alcune categorie di personale sono rimaste escluse dalla corresponsione delle maggiorazioni del compenso, in quanto le mansioni svolte, pur essendo analoghe a quelle affidate ad altre categorie, non sono espressamente previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 985 del 1980.

L'articolo in esame, prevedendo la reviviscenza del secondo comma dell'articolo 28 dell'allegato alla legge n. 29 del 1970, si propone, pertanto, di eliminare le disparità di trattamento conseguenziali al silenzio della vigente disciplina e di fornire alle aziende uno strumento che consenta di regolare sollecitamente il compenso di cui trattasi in relazione alla configurazione di nuove funzioni imposte soprattutto dalla continua evoluzione della tecnologia.

Articolo 15. L'articolo 14 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, come modificato dall'articolo 38 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, fissa in mille oggetti mensili da consegnare ai destinatari il parametro per la istituzione di un posto di fattorino per il recapito dei tele-

grammi e degli espressi presso gli uffici principali.

Per gli uffici locali, lo stesso indice è fissato in ottocento pezzi dall'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

L'articolo 38 della legge n. 797 del 1981, innanzi citata, determina anche il numero degli oggetti recapitati oltre i limiti di cui innanzi, equivalente ad un'ora di lavoro straordinario.

La disciplina desumibile dalle disposizioni richiamate, in quanto attiene alla gestione, va delegificata anche in considerazione del fatto che l'articolo 17 del testo unico n. 1417 del 1967, l'articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, e l'articolo 5 della legge 3 aprile 1979, n. 101, hanno rimesso a decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in qualche caso di concerto con quello del Tesoro, la fissazione dei criteri per la determinazione dell'assegno numerico di personale degli uffici locali e degli uffici principali e, quindi, dell'organico dei rispettivi ruoli.

Coerentemente con tale orientamento, la disposizione proposta attribuisce al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni sindacali ed il Consiglio di amministrazione, la facoltà di determinare, di concerto con il Ministro del tesoro, la resa d'obbligo dei fattorini addetti al recapito degli espressi e dei telegrammi sia presso gli uffici locali che presso gli uffici principali, il numero degli oggetti equivalenti a lavoro straordinario, i limiti della zona di recapito normale ed il compenso per gli oggetti da consegnare oltre tali limiti nonché i criteri per il computo delle consegne plurime ai fini della determinazione della resa corrispondente alla prestazione d'obbligo giornaliera e della resa orario eccedente la prestazione d'obbligo giornaliera.

Articolo 16. Gli articoli 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 971, e 22 dell'alle-

gato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, prevedono che i dipendenti postelegrafonici, previa autorizzazione delle rispettive Aziende, possano utilizzare, per l'espletamento delle mansioni, un mezzo proprio con titolo ad un'indennità giornaliera, la cui misura, in base all'articolo 23 della legge 12 agosto 1974, n. 370, è determinata annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

La norma proposta integra quella citata da ultimo, stabilendo i criteri — elementi di costo comunque connessi all'esercizio del mezzo — in base ai quali deve essere fissata la rivalutazione dell'indennità.

Articolo 17. Secondo la disciplina delineata dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1983, n. 356, l'indennità dovuta al personale in servizio negli uffici ambulanti (treni) e natanti (traghetti) e in servizio viaggiante di messaggere (treni a breve percorso) ovvero comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è costituita da ben quattro voci: 1) indennità oraria di fuori residenza; 2) indennità oraria di servizio; 3) indennità oraria per il servizio prestato dalle ore 21 alle ore 7; 4) indennità di percorrenza; ciascuna da calcolare in base a criteri diversi.

Così, mentre l'indennità di cui al n. 1) decorre dal momento in cui il personale sale in vettura per la partenza fino al momento in cui ne discende al rientro in sede; l'indennità di cui al n. 2) è limitata al solo periodo di effettivo lavoro in viaggio, tant'è che non compete per i viaggi cosiddetti « fuori servizio »; quella di cui al n. 3) investe l'arco notturno dalle ore 21 alle 7; e, infine, quella di cui al n. 4) viene attribuita in relazione al numero dei chilometri percorsi.

La molteplicità dei criteri di computo comporta, oltre che complesse operazioni contabili, che devono tenere conto degli orari di partenza e di arrivo dei mezzi di trasporto utilizzati, delle ore di soste fuori sede, delle ore di servizio notturno e del numero dei chilometri percorsi sia nel viaggio di andata che in quello di ritorno, l'impiego di personale che, invece, potrebbe essere sensibilmente ridotto in presenza di compenso il cui importo finale possa essere stabilito in base ad operazioni di calcolo meno macchinose.

In sintonia con tali considerazioni e valutazioni, l'indennità proposta con l'articolo in esame, improntata ai criteri generali che disciplinano l'indennità di missione è costituita di una sola voce, alla quale se ne aggiunge una seconda nel caso di servizio prestato nelle ore notturne.

La sua attribuzione, inoltre, decorre dall'inizio della prestazione lavorativa nell'ufficio di partenza e termina al momento di rientro nello stesso ufficio, alla fine del viaggio.

La misura dell'aliquota oraria fissata in lire 1.300 per i direttori dei treni postali e capituono e in lire 1.200 per il rimanente personale è stata ricavata dalla media del guadagno/ora attualmente realizzata dal personale delle due qualifiche.

La modifica proposta non comporta alcuna lievitazione di spesa, traducendosi, anzi, nei grandi uffici, in una economia di personale amministrativo-contabile e contribuendo, inoltre, ad eliminare quelle incertezze e difficoltà che finora hanno dato luogo a quesiti per l'esatto calcolo della indennità dovuta, soprattutto nei casi in cui l'ufficio stabile di appartenenza è ubicato ad una certa distanza dal luogo di partenza. E servirà, infine, a contenere le spinte conflittuali tendenti ad ampliare il tempo computabile come servizio, meglio remunerato rispetto agli altri elementi della prestazione.

L'ultimo comma risolve il problema della qualificazione delle soste fuori sede, insorto a seguito del riconoscimento, nei contratti riguardanti il personale addetto

all'autotrasporto privato, di un terzo del periodo di sosta come attività lavorativa.

Comunque, il beneficio viene limitato ai casi di sosta di durata non superiore alle sei ore, in quanto le interruzioni di maggiore durata consentono al personale un congruo periodo di riposo e, quindi, la possibilità di fruire dei servizi alberghieri con il previsto rimborso della relativa spesa.

Articolo 18. Il settore dei trasporti su strada costituisce il supporto indispensabile al raggiungimento dei fini istituzionali delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Si pensi, ad esempio, per quanto concerne l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, alla quantità dei mezzi occorrenti per il trasferimento degli oggetti dal luogo di impostazioni a quello di destinazione e, per quanto riguarda anche l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ai mezzi necessari per gli interventi di installazione, manutenzione, riparazione e ripristino di linee, di impianti e di apparati in dotazione anche ad utenti privati.

A tali esigenze si è sopperito, specialmente per l'attività di installazione, manutenzione e riparazione degli apparati noleggiati a privati, affidando talora al personale, indipendentemente dalla carriera e dalla qualifica di appartenenza, la conduzione di veicoli a motore di proprietà delle Aziende, ai sensi dell'articolo 21 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e successive modificazioni.

Quest'ultimo ed anche quello delle qualifiche tecniche dei trasporti hanno chiesto che, a somiglianza di quanto praticato nel settore del lavoro privato, sia loro rimborsato l'importo della tassa di concessione governativa per la patente di guida degli autoveicoli.

La norma intende favorire l'accoglimento parziale di tale richiesta, autorizzando le Aziende postelettriche a rimborsare la tassa pagata dai dipendenti addetti alla guida degli autoveicoli dell'Amministrazione in virtù della qualifica rivestita o perché autorizzati a guidarli

per esigenze permanenti di servizio fino al 31 dicembre 1983.

Articolo 19. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, recante disposizioni per il decentramento dei servizi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con l'articolo 2, lettera e), deferisce ai direttori provinciali la facoltà di stipulare ed approvare convenzioni con imprese esercenti linee autofilotramviarie per il trasporto degli agenti postelegrafonici sulle reti urbane.

La stipula di dette convenzioni, che avrebbero dovuto prevedere, per il numero del personale interessato, condizioni diverse da quelle previste per il rilascio delle normali tessere di abbonamento ad altre categorie di utenti, è divenuta impossibile a causa delle modalità di abbonamento — uniche per tutti gli utenti — adottate, nel frattempo, da quasi tutte le aziende comunali di trasporto urbano.

La norma mira, pertanto, ad adeguare il tenore della preesistente disposizione alla mutata realtà, affinché la spesa eseguita per l'acquisto delle tessere di abbonamento risulti ineccepibile anche sotto il profilo formale.

Articolo 20. La norma proposta tende ad eliminare le perplessità insorte nell'applicazione di alcune disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1981, n. 797, a causa della loro incompletezza o della presenza di refusi o della genericità dei termini usati.

Pertanto, il comma 1 provvede ad integrare il secondo comma dell'articolo 30 della legge n. 797 del 1981 citata, il quale, mentre correttamente dispone l'abrogazione del regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1215, concernente l'individuazione degli uffici esecutivi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, non fa altrettanto nei confronti del regio decreto 24 ottobre 1942, n. 1381, contenente norme analoghe per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, anch'esso non più rispondente all'attuale organizzazione aziendale.

Il comma 2 rettifica in « 16 » il numero ordinale della disposizione erroneamente indicata in « 6 » dall'articolo 36

della ripetuta legge n. 797 del 1981 per estendere al personale degli uffici itineranti le indennità previste dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985.

Indipendentemente dall'errore di stampa in esso contenuto, l'articolo 36 citato è risultato di problematica applicazione, in quanto, in base ad una sua letterale interpretazione, sarebbe stato possibile corrispondere l'indennità stabilita a favore del personale addetto ai servizi viaggianti anche al personale comandato a prestare servizio a bordo di automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici itineranti, ancorché operanti nell'ambito del capoluogo di comune, sede dell'ufficio di appoggio.

Poiché una siffatta applicazione della norma avrebbe dato luogo a disparità di trattamento a detrimento del personale comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali, al quale l'indennità non viene corrisposta in relazione al tempo ed al percorso nell'ambito del comune di partenza, il comma 3 subordina l'erogazione del compenso a favore del personale degli uffici itineranti alla condizione che il servizio sia prestato in comune diverso da quello dell'ufficio di appoggio ovvero, anche in frazione di detto comune, purché distante almeno cinque chilometri dal perimetro dell'abitato.

Il comma 4 definisce la figura dell'ufficio itinerante per distinguerlo dagli uffici abilitati alla vendita di carte valori postali o all'esecuzione di servizi filatelici, ugualmente operanti su automezzi dell'Amministrazione in occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze.

L'ultimo comma, ad evitare possibili ma non giustificate pretese dei trattamenti particolari di trasferta previsti dall'articolo 35 della legge n. 797 del 1981, individua gli uffici che danno titolo, per la loro ubicazione, ai trattamenti in parola.

Articolo 21. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e gli articoli da 42 a 46 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, prevedono la corresponsione di un compenso per lo speciale interessamento e la propaganda per l'incremento dei servizi a danaro a favore del personale applicato presso gli uffici locali e le agenzie.

L'onere relativo, a norma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, fa carico al bilancio della Cassa depositi e prestiti in favore della quale vengono resi il servizio dei libretti a risparmio e quello dei buoni postali fruttiferi.

Al riguardo è opportuno rilevare come tali servizi vengano espletati anche dal personale dei ruoli ordinari delle poste e delle telecomunicazioni applicato presso gli sportelli degli uffici principali ugualmente impegnato nell'azione di propaganda dei servizi a risparmio.

Ancorché il volume delle operazioni costituisca una percentuale ridotta rispetto a quello svolto nell'ambito degli uffici locali, equità retributiva ed uguaglianza di trattamento economico, a parità di funzioni svolte, postulerebbero la necessità di estendere il compenso in argomento a tutto il personale postelegrafonico impegnato nel servizio di cui trattasi.

Le stesse organizzazioni sindacali di categoria hanno fermamente sostenuto la necessità di siffatta estensione, peraltro, come innanzi accennato, ampiamente motivata.

Tali motivazioni sono alla base dell'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali il 5 luglio 1979 con il quale, in attesa di una nuova ed uniforme regolamentazione del compenso di cui trattasi, è stata convenuta la corresponsione di una somma *una tantum* di lire 15.000 (quindicimila) in favore del personale delle ex carriere di concetto ed esecutive in servizio, nell'anno 1979, presso le casse provinciali e gli uffici principali abilitati ai servizi a danaro.

La norma proposta mira ad autorizzare l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a dare attuazione all'accordo.

Il problema generale della revisione della disciplina inerente al compenso in parola sarà affrontato in sede di elaborazione delle norme delegate che dovranno essere emanate per realizzare l'unificazione degli ordinamenti del personale degli uffici principali e degli uffici locali, di cui al successivo articolo 24 del disegno di legge.

Articolo 22. La disposizione dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, impone alle amministrazioni od enti pubblici presso i quali viene comandato personale dipendente dalle Aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di provvedere direttamente ed a proprio carico al pagamento degli emolumenti dovuti al detto personale.

In termini concreti, l'osservanza della predetta disposizione ha originato problemi di natura organizzativa nelle Amministrazioni presso le quali il personale delle poste e delle telecomunicazioni va a prestare servizio, a motivo della inadeguatezza delle loro strutture, talché spesso è stata rivolta richiesta alle Aziende postelegrafoniche di curare i pagamenti e le connesse attività contabili, salvo successivo rimborso.

Si è addivenuti pertanto nella determinazione di proporre la modifica del citato articolo 9 della legge n. 674, nel senso di autorizzare l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere ai pagamenti in questione avvalendosi della propria organizzazione amministrativo-contabile, facendo salvo il diritto delle Aziende medesime al totale recupero degli oneri sopportati.

È, infatti, previsto che le amministrazioni e gli enti pubblici, presso cui il personale presta servizio, devono rimborsare, oltre agli emolumenti corrisposti al personale in questione, l'ammontare dei contributi sul trattamento economico previsti dalle leggi a carico delle Aziende

nonché l'importo del contributo per il fondo quiescenza nella misura doppia di quella dovuta dagli iscritti.

Rimane escluso da tale disciplina il personale postelegrafonico comandato presso il Comitato interministeriale dei prezzi, in quanto per detto personale è stata prevista una regolamentazione speciale contenuta nel decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge 4 agosto 1973, n. 497, e confermata con legge 10 agosto 1974, n. 352.

Articolo 23. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si avvale di imprese private munite di mezzi necessari per il trasporto degli effetti postali (dispacci e pacchi) tra l'ufficio postale e lo scalo ferroviario, lo scambio dei medesimi con i treni in arrivo ed in partenza, la vuotatura delle cassette d'impostazione ed il recapito dei pacchi nei centri medio-piccoli.

Trattasi, nella specie, di imprese individuali od a conduzione familiare, dotate di mezzo di trasporto di portata commisurata ai carichi, solitamente di non rilevante peso, da trasportare.

Il rapporto è regolato da apposito contratto di appalto, che fra l'altro, prevede:

la commisurazione del corrispettivo alle ore di servizio ed alla percorrenza media giornaliera effettuata;

l'impiego, da parte dell'accollatario, dei mezzi occorrenti per l'espletamento del servizio;

l'obbligo, sempre a carico dell'accollatario, del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali;

l'aggiornamento del corrispettivo in base alle variazioni dei costi della mano d'opera e della gestione dei mezzi utilizzati;

la nomina di un supplente per assicurare, in ogni caso, la regolarità del servizio.

Da quanto precede emerge la non qualificabilità del rapporto fra Amministrazione ed accollatario, anche nel caso di

impresa individuale, quale rapporto di lavoro subordinato.

La norma tende a definire i termini del rapporto di cui trattasi, per scoraggiare le iniziative già in atto tendenti a ricondurre l'attività oggetto del contratto nell'ambito del lavoro subordinato.

Articolo 24. Come già accennato nella parte introduttiva della relazione, il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è inquadrato, in parte, nei ruoli ordinari (uffici principali) e, in parte, nel ruolo degli uffici locali e delle agenzie.

Tale circostanza ha riflessi sull'organizzazione dell'Amministrazione più che sull'ordinamento dei due personali, sebbene lo stato giuridico di questi sia disciplinato da testi legislativi distinti.

Quanto agli effetti indotti sull'assetto amministrativo ed operativo, la coesistenza dei due ruoli ha comportato l'istituzione:

a) di un apposito organo collegiale centrale, con compiti preminentemente consultivi, per le materie concernenti il personale degli uffici locali e l'istituzione, la modificazione e la soppressione di questi ultimi;

b) di una Direzione centrale per il disbrigo di tutti gli affari nelle materie di cui al precedente punto a);

c) di una commissione provinciale per gli uffici locali, con compiti consultivi anche in materia disciplinare;

d) e, nell'ambito dell'esercizio, di uffici locali per lo svolgimento dei soli servizi di sportelleria nei capoluoghi di provincia ed anche dei servizi di distribuzione delle corrispondenze negli altri comuni.

Quanto all'ordinamento del personale, le diversità rispetto a quello del personale degli uffici principali sono più formali che sostanziali, specialmente a seguito dell'emanazione delle leggi 3 aprile 1979, n. 101, e 22 dicembre 1981, n. 797, perché meramente finalizzate a servire da segno distintivo della collocazione del

personale di cui trattasi nell'organizzazione dell'attività istituzionale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Nel quadro delineato, la separazione dei ruoli è divenuto un fatto del tutto nominalistico e ciò ha contribuito ad accelerare la maturazione del processo di unificazione, una cui prima traccia è rinvenibile nel primo comma dell'articolo 5 della legge n. 797 del 1981, ove si dispone la fusione, sotto l'etichetta di « esercizio UP (uffici principali) », del personale degli uffici amministrativi e di quello impiegato nel settore dell'esercizio, comprendente quest'ultimo anche gli uffici locali.

La norma proposta, che rappresenta l'epilogo di detto processo, nella consapevolezza della complessità del compito di coordinare le norme dei due ordinamenti in maniera che ne risulti una disciplina organica, omogenea e moderna in termini di rispondenza alle esigenze aziendali attuali e di apertura a quelle sopravvenienti, specialmente nel settore delle telecomunicazioni, prevede lo strumento della delega legislativa per l'attuazione del disegno, precisandone i principi e criteri direttivi nonché il termine per l'esercizio della delega stessa.

In sintonia con tali orientamenti, essa stabilisce che i provvedimenti delegati dovranno prevedere:

1) quanto all'organizzazione amministrativa:

a) il concentramento delle competenze in materia di personale in un'unica direzione centrale;

b) l'istituzione, in sede centrale e provinciale, di organi collegiali con competenza per le materie di personale, negli aspetti non riservati al Consiglio di amministrazione, a composizione paritaria fra rappresentanti dell'Amministrazione e rappresentanti delle organizzazioni sindacali e con presidenza affidata ad un magistrato ordinario o amministrativo;

c) la determinazione, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomu-

nicazioni, dei criteri per la classificazione quinquennale degli uffici e degli impianti dell'esercizio ovvero per l'istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di quartieri e di zone di portalettere, di recapiti e di posti di fattorino e di procacciato;

d) l'attribuzione ai direttori compartimentali dei provvedimenti di istituzione, riunione, modificazione e soppressione degli uffici e degli impianti dell'esercizio;

e) l'armonizzazione delle disposizioni vigenti in materia di determinazione dell'organico e dell'assegno numerico di personale degli uffici e degli impianti dell'esercizio;

2) quanto all'ordinamento del personale:

la confluenza del personale degli uffici principali e degli uffici locali in unici ruoli disciplinati, per quanto concerne l'assunzione in impiego ed il trattamento normativo ed economico, da disposizioni unitarie.

Articolo 25. L'articolo 3 del decreto luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 341, stabilisce che ai componenti del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, non residenti in Roma, sia corrisposta l'indennità di missione nella misura spettante agli impiegati dello Stato con qualifica di dirigente generale.

Ai predetti componenti compete, per effetto dell'articolo 4 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, un'indennità annua a compenso dell'attività svolta: tale indennità è stata estesa dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 325, ai membri del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, della commissione centrale per gli uffici locali, della Commissione del dopolavoro postelegrafonico e delle commissioni centrali del personale e dall'articolo 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, ai componenti della Commissione paritetica amministrazione-sindacati di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

L'estensione dell'indennità operata dalle norme surrichiamate induce a ritenere che il legislatore abbia inteso porre l'attività espletata dagli indicati organi collegiali centrali sullo stesso piano di quella propria del Consiglio di amministrazione.

Essendosi posto il problema del trattamento di missione da riservare ai componenti dei citati organi collegiali diversi dal Consiglio di amministrazione, la norma proposta lo risolve prevedendo l'equiparazione anche per tale voce.

Articolo 26. L'articolo 1 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, prevedeva l'obbligo per i concessionari dei servizi pubblici di autolinee di effettuare il trasporto e lo scambio degli effetti postali verso corresponsione, da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di un canone annuo di lire 150 per ogni chilometro di linea utilizzato per il trasporto stesso e di lire 300 allorché l'Amministrazione si fosse avvalsa dell'autolinea per un tratto non superiore a chilometri 15 o per più di due corse giornaliere di andata e ritorno.

Successive disposizioni hanno elevato la misura di tali canoni, i quali, per effetto della legge 21 giugno 1964, n. 559, trasfusa nel codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, risultano attualmente fissati, rispettivamente, in lire 9.000 e lire 18.000.

Le leggi suindicate, nonché la legge 8 gennaio 1952, n. 53, disciplinano le modalità di esecuzione del servizio ed, in particolare, stabiliscono l'obbligo per le imprese private concessionarie dei servizi pubblici automobilistici di effettuare il trasporto e lo scambio degli effetti postali con gli uffici postali quando le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali degli uffici postali non siano inferiori, rispettivamente, a metri 150 e a metri 500.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in passato, ha realizzato la quasi totalità dei collegamenti po-

stali tra i capoluoghi di provincia e gli uffici postali ubicati nel relativo territorio a mezzo di autolinee private che hanno garantito un efficiente servizio a costi contenuti.

Da qualche anno, però, in concomitanza con il graduale trasferimento dei trasporti pubblici alle regioni e alle province, si è andato sempre più accentuando il fenomeno del rifiuto del trasporto degli effetti postali da parte del personale, sia di quello addetto alle autolinee gestite da enti pubblici territoriali sia di quello applicato ad aziende gestite da privati concessionari.

Tale circostanza ha costretto l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a garantire i collegamenti di cui sopra attraverso l'impiego congiunto di automezzi propri e di privati accollatori: il che, naturalmente, ha provocato un rilevante aumento del costo del servizio.

Le motivazioni addotte per rifiutare il trasporto degli effetti postali sono principalmente le seguenti:

1) la pericolosità del trasporto di valori imputabile alla vulnerabilità degli automezzi ed al perdurante fenomeno delle azioni criminose ai danni delle autolinee;

2) la configurazione del carico, dello scarico e dello scambio degli effetti postali come attività lavorative di facchinaggio e, pertanto, non rientranti nelle specifiche mansioni del personale di autolinea;

3) la tendenza, ormai generalizzata, delle imprese pubbliche e private ad affidare ad una sola unità lavorativa — e cioè all'autista — anche l'incarico di effettuare il rilascio ed il controllo dei biglietti dei passeggeri per cui alla stessa non può essere demandato l'espletamento di ulteriori e specifici compiti quali quelli del carico, scarico e scambio degli effetti postali da e per gli uffici postali.

L'Associazione nazionale autoservizi in concessione (ANAC), interessata alla soluzione del problema, ha evidenziato la necessità di pervenire alla modifica di al-

cune condizioni previste dalla vigente normativa per l'esecuzione del servizio.

Delle richieste avanzate a tal fine, si è ritenuta fondata quella concernente l'introduzione di una norma che renda possibile procedere periodicamente, con l'adozione di un provvedimento meramente amministrativo, alla rivalutazione della misura del canone allo scopo di adeguarla alle mutazioni che si verificano nel valore della moneta.

Coerentemente con l'indirizzo prescelto, la disposizione formulata, lasciando immutata la vigente normativa in materia di obblighi, apporta modificazioni ad alcune disposizioni del codice postale e introduce l'innovazione dell'adeguamento annuale del canone alle variazioni del costo della vita.

Il comma 1 stabilisce l'elevazione della misura annua dei compensi chilometrici spettanti alle imprese concessionarie, aumentando i canoni oggi previsti, rispettivamente, a lire 63.000 ed a lire 126.000.

L'aumento suindicato consentirà di conservare al servizio postale almeno quelle autolinee, per lo più a conduzione familiare, che ancora eseguono il servizio nonostante obiettive difficoltà di ordine organizzativo ed economico.

Il comma 2, al fine di evitare l'emana- zione, di volta in volta, di appositi provvedimenti legislativi per adeguare la misura dei canoni alla lievitazione dei costi, prevede l'aggiornamento della misura stessa con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il comma 3 attenua l'obbligo, posto a carico delle imprese, dello scambio degli effetti con gli uffici postali ubicati lungo la linea, ma distanti in una certa misura dalle fermate, consentendo l'esonero da tale obbligo in presenza di obiettiva difficoltà nell'adempimento.

Conseguentemente, l'ultimo comma autorizza l'Amministrazione a provvedere direttamente al servizio sia nei casi innanzi citati quanto in quelli di impossibilità, per l'esercente dell'autolinea, ad assicurare il trasporto degli effetti postali.

Articolo 27. L'articolo 7 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, al fine di accelerare l'attuazione del programma di interventi straordinari previsto dall'articolo 1 della stessa legge per il completamento dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi postali, di bancoposta e telegrafici nonché di costruzione di alloggi di servizio di cui alle leggi 23 gennaio 1974, n. 15, e 7 giugno 1975, n. 227, autorizza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad avvalersi dell'istituto della « concessione di opere pubbliche » per la realizzazione non solo dei piani di costruzione di edifici da adibire a sedi di uffici locali, come già disposto dall'articolo 7 della legge n. 15 del 1974, ma anche di quelli concernenti la costruzione di alloggi di servizio.

Il fine perseguito dal legislatore, rischia, però, di essere frustrato dai tempi tecnici richiesti dalla progettazione, dall'appalto e dalla esecuzione di opere che, per essere complementari di quelle espressamente previste dalla legge n. 39 del 1982, comportano l'imputazione della corrispondente spesa ai fondi ordinari di bilancio.

Per scongiurare che l'avverarsi della eventualità prospettata provochi, con il rallentamento della realizzazione, dei piani elaborati in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 4 della ripetuta legge n. 39, lo scostamento del fabbisogno finanziario da quello previsto, la norma proposta, nel comma 1, attribuisce alle Aziende posteletrografiche la facoltà di avvalersi dello strumento della concessione anche per l'esecuzione degli interventi, finanziati con i fondi ordinari di bilancio, destinati a garantire l'utilità e la funzionalità di quelli programmati in attuazione della legge n. 39 del 1982 e di quelle n. 15 del 1974 e n. 227 del 1975, che l'hanno preceduta.

Articolo 28. Il codice postale e delle telecomunicazioni stabilisce all'articolo 6 un principio generale in materia di responsabilità dell'Amministrazione per tutti i servizi da essa resi, prevedendo che « l'Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali,

di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge ».

All'enunciazione di tale principio fanno seguito, sempre in materia di responsabilità, alcune norme di carattere generale contenute negli articoli 95, 96 e 102 dello stesso codice, concernenti il primo la cessazione di responsabilità relativamente ai servizi delle corrispondenze e dei pacchi conseguente alla consegna o restituzione degli oggetti assicurati o dei pacchi in stato di perfetta integrità esterna, il secondo le dirimenti di responsabilità negli stessi servizi e il terzo l'esclusione e le dirimenti di responsabilità nei servizi di bancoposta.

Il primo comma dell'articolo 102 è così formulato: « L'Amministrazione è liberata da ogni responsabilità nei servizi di bancoposta quando il pagamento delle somme ad essa affidate dagli utenti sia effettuato con l'osservanza delle norme stabilite nel regolamento generale dei servizi postali e di bancoposta nei casi previsti dall'articolo 96 in quanto compatibili ».

Il tenore letterale dell'articolo sembrerebbe limitare l'esclusione di responsabilità nei servizi di bancoposta ai soli casi di cui al citato articolo 96, ove siano verificabili per tali servizi.

Senonché da un esame logico del relativo testo appare chiaro come l'articolo stesso sia inteso a sancire, da un lato, la cessazione di responsabilità dell'Amministrazione nei servizi di bancoposta, allorché il pagamento delle somme sia eseguito nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento e, dall'altro, ad estendere ai servizi di bancoposta, in quanto applicabili, le dirimenti di responsabilità enunciate per i servizi di corrispondenza e pacchi dal ripetuto articolo 96.

Una tale interpretazione dell'articolo porta a concludere che nel testo sia stata omessa, per evidente errore, la congiunzione « e » tra la dizione « dei servizi postali e di bancoposta » e la successiva « nei casi previsti dall'articolo 96 in quanto compatibili ».

Ed infatti, se il legislatore avesse voluto limitare effettivamente l'esonero di responsabilità nei servizi di bancoposta ai casi stabiliti dal menzionato articolo 96, non avrebbe avuto motivo di citare e di richiamarsi anche all'osservanza delle norme stabilite dal regolamento generale dei servizi postali e di bancoposta.

Ciò premesso, al fine di evitare ogni dubbio interpretativo in ordine al contenuto dell'articolo 102, primo comma, del codice postale, e di ricondurre la interpretazione letterale della norma alla sua interpretazione logica, la disposizione inserisce la congiunzione « e » omessa erroneamente nel testo originale del codice postale.

Articolo 29. Il rilevante numero di uffici e stabilimenti postelegrafonici pone in primo piano il problema della conservazione dello stato di idoneità degli immobili nei quali si svolge l'attività di istituto.

Le condizioni atmosferiche, il trascorrere del tempo e l'usura impongono interventi con carattere di continuità, ora per importi rilevanti ora per somme di lieve entità.

Inoltre particolari imprevedibili circostanze, non ultimo quelle derivanti da azioni criminose ai danni degli uffici postelegrafonici, postulano interventi diretti immediati per il ripristino della funzionalità dei locali.

Gli interventi, inoltre, quasi mai richiedono particolari competenze di natura tecnica in quanto si concretizzano in lavori di modesta entità a cura di artigiani locali.

Mentre per le opere di un certo rilievo appare di tutto rispetto l'ossequio delle procedure previste dalle norme di contabilità generale dello Stato, nei casi in argomento i tempi occorrenti alla esecuzione dei relativi atti preliminari, anche se posti in essere nelle forme semplificate dei servizi in economia, previsti dall'articolo 8 della legge di contabilità generale dello Stato, costituiscono remore al tempestivo operare.

Le difficoltà sopra accennate emergono in tutta la loro dimensione ove si pensi

che in ambito compartimentale esiste, nella organizzazione dell'Amministrazione postelegrafonica, un solo ufficio « lavori e patrimonio », al quale fanno capo le responsabilità della progettazione, esecuzione e liquidazione dei lavori di cui trattasi.

Considerate l'esiguità dell'importo di lire 1.500.000, fissato dall'articolo 13 della legge n. 39 del 1982, e la non necessità di particolari cognizioni per l'esecuzione dei lavori in parola, si ritiene che essi possano essere affidati agli economati provinciali e zonali fino al limite di lire 4.500.000.

In linea con tale orientamento la norma dispone l'adeguamento della somma nella misura indicata ed estende la prevista procedura semplificata agli acquisti ed alle forniture di uguale valore.

Articolo 30. Con il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, sono state stabilite, fra l'altro, le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.

In particolare, l'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica — al penultimo comma — dispone che le somme di denaro sequestrate a persone che hanno commesso infrazioni passibili di sanzioni amministrative possono essere depositate, su autorizzazione dell'autorità amministrativa competente ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981, già citata, « in un libretto postale infruttifero ».

A tale riguardo, è da osservare che le uniche specie di libretti postali infruttiferi sono costituite dai libretti giudiziari e dai fascicoli per i depositi di proventi di cancelleria e di somme relative a valori bollati.

Si tratta, nella specie, di titoli speciali, che possono essere emessi solo dagli uffici postali espressamente autorizzati a particolari servizi, svolti per conto degli uffici giudiziari: i libretti giudiziari, per il deposito di somme relative a procedure giudiziarie in materia civile e penale; i

fascicoli per il deposito dei proventi e delle somme riscosse dalle cancellerie giudiziarie per l'esercizio della loro attività amministrativa.

Per quanto sopra, la norma proposta appresta altra soluzione disponendo che le somme di cui trattasi vengano versate in appositi conti correnti postali infruttiferi intestati alla stessa autorità amministrativa competente.

Articolo 31. I pagamenti in valuta estera da parte delle amministrazioni dello Stato sono in atto regolati dagli articoli da 1 a 4 della legge 3 marzo 1951, n. 193, nel testo modificato dalla legge 6 agosto 1966, n. 639.

L'osservanza della procedura prescritta richiede un tempo complessivo di circa quattro mesi.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per i pagamenti in valuta estera connessi ai servizi postali e di telecomunicazioni contabilizzati in sede di compensazione multilaterale in ambito CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni) a cura dell'organo di coordinamento del *Clearing* CEPT, si trova a dover rispettare, in quanto tassativamente imposto dal regolamento interno dell'*Office de Clearing CEPT* un termine di pagamento di venti giorni: sono previsti, in caso di ritardo, consistenti interessi di mora ed ulteriori sanzioni nella ipotesi di perdurante inadempienza.

Ciò stante, l'organo di coordinamento del *Clearing* CEPT versa nella assoluta necessità di finanziare il pagamento con una richiesta di anticipazione di fondi da parte della cassa vaglia, la quale provvede alle operazioni di trasferimento dei fondi stessi a mezzo di vaglia postali internazionali e viene, poi, ad essere reintegrata mediante prelevamenti dagli inerenti capitoli di bilancio.

Tale procedura pone, però, in luce gli aspetti negativi che qui di seguito vengono sintetizzati:

1) prelevamento dai fondi della cassa vaglia oltre la portata operativa dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370;

2) invio dei fondi predetti all'estero a mezzo di vaglia postali internazionali in difformità da quanto fissato dalla legge 3 marzo 1951, n. 193.

È evidente, pertanto, la necessità di ricercare una procedura la quale, tenendo conto della problematica che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni si trova a dover affrontare allorché, relativamente alle operazioni di compensazione in ambito CEPT, deve assolvere, nei termini brevi previsti dal « regolamento interno del *Clearing* CEPT », obbligazioni finanziarie nei confronti dei Paesi esteri, consenta di operare in condizione di legittimità.

A tal uopo l'articolo prevede:

l'emissione da parte dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai pagamenti di valuta estera derivanti dalle operazioni di contabilizzazione effettuate in sede *Clearing* CEPT, di ordinativi diretti all'Ufficio italiano dei cambi sui fondi messi a disposizione dai fondi della cassa vaglia, la quale verrebbe, poi, reintegrata con prelevamenti degli organi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni interessati dai rispettivi capitoli di bilancio, mediante mandati diretti a favore dell'ordinatore dei servizi di bancoposta;

l'estensione degli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge n. 193 compatibilmente con la nuova procedura, come sopra fissata.

Articolo 32. La filatelia costituisce, ormai da tempo per i Paesi più evoluti, un settore di rilevante importanza sia come veicolo di informazione e di conoscenza sia come mezzo di significativi introiti per le Amministrazioni postali, che dedicano molta attenzione al settore stesso.

Ed infatti, le Amministrazioni estere, per incentivare la diffusione dei valori filatelici non solo all'interno, ma anche nei Paesi stranieri, usano spedire i plichi contenenti carte-valori postali in esenzione di tassa, ancorché spediti in raccomandazione o in assicurazione.

Con la norma proposta, l'Amministrazione postale italiana intende allinearsi in parte a quelle estere e venire incontro ai *desiderata* dei collezionisti, prevedendo a loro carico la sola affrancatura ordinaria dei plichi spediti.

Articolo 33. L'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 560, autorizza il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a concedere contributi per l'importo complessivo annuo non superiore a 25 milioni di lire in favore di enti ed istituti che svolgono attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni.

In considerazione della notevole svalutazione della moneta intervenuta dal 1966 in poi (560 per cento circa), la predetta somma appare del tutto inadeguata per il raggiungimento dei fini della legge n. 560 del 1966.

La norma proposta, pertanto, eleva l'ammontare complessivo annuo dei contributi in argomento a 200 milioni di lire con effetto dall'anno 1986, ponendo la maggiore spesa a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella misura, rispettivamente, di 35 milioni e 140 milioni di lire.

Articolo 34. Le attività sociali ed assistenziali in favore dei lavoratori postelegrafonici sono previste e disciplinate dal regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1081, concernente l'istituzione di un ufficio centrale del dopolavoro postelegrafonico presso la Direzione generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e dalla legge 5 maggio 1976, n. 245, recante disposizioni in materia di istituzione e gestione delle mense e dei servizi sostitutivi di refezione nell'ambito delle Aziende postelegrafoniche.

Rinviato l'esame delle norme sull'attività dopolavoristica al momento in cui sarà definito il più generale progetto di riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle Aziende da esso dipendenti, si sofferma l'attenzione sulla esigenza di integrare le disposizioni della legge n. 245 del 1976.

Tale legge, dopo avere autorizzato l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e la Azienda di Stato per i servizi telefonici ad istituire mense o servizi sostitutivi di refezione presso i propri uffici:

rimette al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con quello del tesoro, la determinazione dei requisiti che danno titolo alla fruizione delle mense e dei servizi sostitutivi di refezione, della composizione del prezzo e del pasto-tipo e della quota da porre a carico dei fruitori;

affida la gestione diretta, o mediante appalto, delle prime e dei secondi all'Istituto postelegrafonici;

commette all'Istituto postelegrafonici la realizzazione delle mense, dei servizi sostitutivi di refezione, di bar, di dormitori e di case-albergo precisando, però, che tale realizzazione deve avvenire in conformità dei programmi annuali o pluriennali stabiliti dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

consente la cessione in uso gratuito dei locali necessari per la istituzione delle mense e dei servizi sostitutivi di refezione;

pone a carico di entrambe le Aziende le spese per i lavori di manutenzione, miglioria e rinnovo dei locali nonché quelle per il riscaldamento e per la fornitura di acqua ed energia elettrica.

A carico della sola Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene posto, invece, l'onere di un contributo annuo a favore dell'Istituto postelegrafonici in misura tale da assicurare il pareggio della gestione delle mense e dei servizi sostitutivi di refezione.

Il quadro normativo delineato va integrato, in quanto non consente di soddisfare esigenze particolarmente avvertite dal personale postelegrafonico, quali l'istituzione di spacci di genere di consumo — già in atto per i dipendenti di altre amministrazioni dello Stato — e la possibilità di essere ammesso al servizio di

mensa anche in mancanza dei requisiti voluti, pagando però l'intero prezzo del pasto.

La norma proposta accoglie tali istanze con i commi 1 e 2.

Il terzo comma intende dirimere la perplessità insorta in ordine alla possibilità per l'Istituto postelegrafonici di provvedere, mediante appalti, alla gestione anche dei bar e dei dormitori.

Identiche finalità interpretative persegue il quarto comma, giacché consente di erogare il contributo annuo dovuto all'Istituto postelegrafonici, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 245 del 1976, in quote mensili anticipate, per un importo complessivo non superiore ai dieci dodicesimi della spesa prevista in bilancio, anziché a consuntivo, in modo da evitare ritardi, talvolta notevoli, nel pagamento delle fatture emesse dai gestori delle mense e dei servizi sostitutivi di refezione.

I commi quinto e sesto infine, autorizzano il riconoscimento e, quindi, l'ammissione al rimborso delle spese sostenute dall'Istituto postelegrafonici: per la gestione delle mense istituite nelle due case albergo per il personale postelegrafonico in Milano; per l'attuazione di mense o servizi sostitutivi di refezione non espressamente previsti dai decreti ministeriali di programmazione annuale o pluriennale; per la stipula di contratti di appalto dei servizi di mensa o sostitutivi di refezione a prezzi-pasto superiori a quelli prestabiliti; per l'acquisto delle attrezzature di bar istituiti nell'ambito degli uffici centrali, periferici ed esecutivi delle due aziende.

Il rimborso di tali spese non comporta oneri aggiuntivi a quelli già previsti nei bilanci dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in quanto la norma lo ammette nei limiti degli stanziamenti per i servizi di mensa.

Articolo 35. L'Istituto postelegrafonici e la cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale sono proprietari di un cospicuo patrimonio immobiliare, costituito in buona parte da alloggi dati in locazione, prevalentemente, al personale postelegrafonico.

Essendo piuttosto frequenti e diffusi i casi di morosità, con negative ripercussioni sui bilanci dei due enti, la norma autorizza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato servizi telefonici a riscuotere, per conto dei due enti proprietari, i canoni di locazione e le somme per spese accessorie mediante ritenute sugli stipendi o sulle pensioni dei conduttori, nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

Articolo 36. L'articolo 25 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e l'articolo 26 della stessa legge, come modificato dall'articolo 44 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, autorizzano le Aziende postelegrafoniche ad effettuare ritenute sullo stipendio dei propri dipendenti per il pagamento:

- a) dei contributi sindacali;
- b) delle quote associative dovute ad enti ed associazioni a carattere professionale, ricreativo e mutualistico;
- c) dei premi relativi ad assicurazioni.

Detti articoli stabiliscono che le ritenute relative ai pagamenti di cui alle lettere a) e b) siano eseguite gratuitamente mentre quelle inerenti ai pagamenti di cui alla lettera c) siano effettuate verso rimborso del costo corrispondente.

L'applicazione di tali norme ha dato luogo ad alcuni inconvenienti, che occorre eliminare.

Così, ad esempio, mentre alcune associazioni con caratteri diversi da quello professionale, ricreativo o mutualistico, si sono affrettate a presentarsi come tali per fruire del servizio senza esborsi di sorta, alcune compagnie assicurative, invece, che assicurano rischi connessi ad attività peculiari delle Aziende postelegrafoniche (infortuni e malattie anche non professionali, responsabilità amministrativa) verso pagamento di premi estremamente contenuti, hanno dimostrato come il rimborso del costo del servizio le indurrebbe a raddoppiare i premi richiesti.

La norma proposta intende, pertanto, spianare la strada alla pacifica e chiara applicazione delle precedenti disposizioni, stabilendo l'onerosità delle ritenute relative ai pagamenti di cui alla lettera b), ad eccezione di quelle a favore dell'Istituto postelegrafonici e del dopolavoro postelegrafonico, e la gratuità delle tratte di premi per l'assicurazione di rischi diversi da quelli connessi alla circolazione del motoveicolo e/o dell'autoveicolo di proprietà del dipendente.

Articolo 37. La norma estende al personale ULA l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, che prevede la valutazione a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi fuori ruolo, con iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità o vecchiaia o fondi sostitutivi, i quali sono tenuti a versare i contributi a suo tempo riscossi all'ente erogatore della pensione senza ulteriore carico per l'interessato.

Tra i servizi fuori ruolo valutabili, vengono espressamente compresi quelli svolti negli uffici locali, anteriormente alla data del 1° ottobre 1952, periodo durante il quale il personale, sia pure in posizione non assimilabile esattamente a quella degli impiegati statali, ha svolto comunque un'attività per conto dello Stato identica a quella resa successivamente.

D'altra parte l'estensione toglie di mezzo l'attuale complicato sistema, che comporta la liquidazione di due pensioni, una da parte dell'INPS e l'altra da parte dell'Istituto postelegrafonici.

Inoltre, con la norma, viene semplificata la procedura di erogazione del trattamento di quiescenza nei confronti del personale transitato dai ruoli ULA ad altri ruoli e viceversa, in modo da evitare che si verifichino ritardi nella definizione delle relative pratiche.

Determinante a tale scopo è l'attribuzione della competenza a liquidare e corrispondere il trattamento di quiescenza in casi del genere all'ente gestore del fondo di previdenza a cui l'interessato è iscritto al momento della cessazione dal servizio.

Articolo 38. Il II ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma, qualificando l'Azienda di Stato per i servizi telefonici ente commerciale di cui alla lettera b) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973, ha ritenuto soggetto ad IRPEG ed ILOR l'avanzo finanziario della gestione aziendale, avanzo che, come è noto, viene versato nella sua interezza al tesoro a mente dell'articolo 26 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884.

Premesso che sono stati prodotti tempestivi ricorsi alla competente commissione tributaria, è da far presente che l'ASST è organo dello Stato e in esso si immedesima e svolge compiti — in regime di monopolio — necessari per la realizzazione di un fine pubblico e non già per conseguire utili, alla guisa di un'impresa commerciale.

Va soggiunto che alla formazione dell'avanzo di gestione concorrono sia entrate di carattere pubblicistico — quali i canoni di concessione per servizi ad uso pubblico e per linee telefoniche private — sia sovvenzioni che a vario titolo vengono erogate alla stessa ASST dal Ministero del tesoro.

Ora è evidente che il preteso utile, al di là dall'essere il risultato di una logica operativa reddituale o di profitto, non rappresenta altro che la mera differenza tra entrate ed uscite monetarie, valutate secondo le regole che presiedono al bilancio ed alla contabilità di Stato.

Dette regole, ovviamente, prendendo a base i soli valori monetari dei fenomeni aziendali, non tengono conto di tutti quegli elementi che sono poi gli indici di determinazione del reddito effettivo per i normali soggetti d'imposta.

Da ultimo in ordine alla possibilità di esonerare l'Azienda di Stato per i servizi telefonici dall'IRPEG e dall'ILOR per reddito di impresa, si significa che la Cassa depositi e prestiti, anch'essa ritenuta dagli uffici finanziari soggetta ad imposizione quale esercente di attività commerciale, ha ottenuto di essere esentata per effetto dell'articolo 5 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e dall'articolo 12 del de-

creto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

Allo scopo di risolvere la questione ed evitare che venga sottoposta a tassazione una somma interamente versata al tesoro, si ritiene opportuno prevedere espressamente con una norma legislativa l'esenzione dell'ASST dal pagamento dell'IRPEG e dell'ILOR.

Articolo 39. Gli articoli del provvedimento che comportano oneri — calcolati in ragione d'anno — sono i seguenti:

l'articolo 17 (servizi viaggianti) per lire 800 milioni: l'onere è stato calcolato sulla base dell'aumento (5 per cento) dell'aliquota oraria proposta rispetto alle indennità oggi corrisposte al personale viaggiante dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

l'articolo 18 (rimborso tassa per patente di guida) per lire 70 milioni a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per lire 2.500.000 a carico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici: l'onere riguarda 4.665 autisti postelegrafonici e 166 telefonici;

l'articolo 20 (modifiche alla legge n. 797 del 1981) per lire 1.100.000.000: a tale cifra ammonta la prevista indennità da corrispondere al personale postelegrafonico addetto agli uffici postali itineranti;

l'articolo 21 (compenso per lo speciale interessamento e la propaganda per i servizi a danaro) per lire 760.000.000; la spesa è stata calcolata in relazione al numero delle unità degli uffici principali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni avente titolo al compenso *una tantum* di lire 15.000;

l'articolo 26 (trasporti postali automobilistici) per lire 2 miliardi: l'onere è stato determinato in relazione al rapporto fra i canoni previsti e quelli in atto corrisposti (7 a 1);

l'articolo 32 (filatelia) per lire 90.000.000: la minore entrata è stata va-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

lutata tenendo conto del numero degli abbonati al servizio filatelico e dell'ammontare medio annuo delle tasse di spedizione in raccomandazione poste a carico degli utenti;

l'articolo 33 (contributi ad enti ed istituti) per lire 175.000.000: l'onere graverà per lire 35.000.000 sul bilancio dell'Amministrazione postelegrafonica e per lire 140.000.000 su quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

PROSPETTO.

	Beneficiari	Onere individuale	Onere globale	Onere 1986	Onere 1987, 1988
Art. 17	305	2.620.000	800.000.000	800.000.000	800.000.000
Art. 18	4.831	15.000	72.500.000	72.500.000	—
Art. 20	420	2.625.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
Art. 21	50.660	15.000	760.000.000	760.000.000	—
Art. 27	—	—	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Art. 33	—	minore entrata	90.000.000	90.000.000	90.000.000
Art. 34	—	—	175.000.000	175.000.000	175.000.000
			4.997.500.000	4.997.500.000	4.165.000.000

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI
IL PERSONALE

ART. 1.

(Reclutamento).

1. L'articolo 12 ed il terzo comma dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono abrogati.

2. Il termine del 31 dicembre 1983, di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è prorogato al 31 dicembre 1986. Nell'ambito delle singole direzioni provinciali, relativamente ai concorsi per operatore specializzato di esercizio UP e ULA riservati ai precari, ove sia esaurita una delle due graduatorie, è in facoltà dell'Amministrazione attingere all'altra per la copertura dei posti disponibili.

3. Per l'attribuzione dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento del personale continua ad applicarsi la norma di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797: nei relativi concorsi le prove di esame, uguali a quelle dei corrispondenti concorsi pubblici, sono integrate, ai fini delle graduatorie, dalla valutazione dei soli titoli professionali con esclusione dell'anzianità. I posti non coperti nei concorsi autonomi interni possono essere conferiti agli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici.

4. I posti riservati dalla legge fino al 31 dicembre 1986 ai precari devono essere assegnati ai precari medesimi, anche dopo tale data, attingendo dalle graduatorie dei concorsi banditi entro tale data.

5. Fino al 31 dicembre 1986, il personale straordinario da assumere per un periodo non superiore ai sei mesi nell'anno solare, per lo svolgimento di mansioni delle qualifiche comprese nelle cate-

gorie IV e V, deve essere attinto dalle graduatorie dei concorsi riservati ai precari, seguendo l'ordine di graduatoria.

6. Fino all'approvazione delle anzidette graduatorie, continuano ad operare le norme riguardanti l'assunzione di personale straordinario di cui alla legge 14 dicembre 1965, n. 1376, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276.

7. Dal 1° gennaio 1987, il personale straordinario è attinto, per un periodo non superiore a sei mesi nell'anno solare, dalle graduatorie degli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici, secondo l'ordine delle graduatorie stesse, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non si fa più luogo a concorsi per sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3. Gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere nonché coloro che vi saranno iscritti quali vincitori di concorsi già espletati o in corso di espletamento, ovvero, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, quali idonei dei concorsi stessi, conservano il titolo a conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio ULA e l'assunzione temporanea, entrambe da conferirsi secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto ministeriale n. 4586 del 1° settembre 1982.

9. Il periodo di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici, anche se scadute, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, è da considerarsi sospeso durante la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130, all'articolo 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e ad analoghe norme successive.

ART. 2.

*(Passaggi di categoria
per mansioni superiori).*

1. In deroga agli articoli 1, 7 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, agli articoli 7, 13 e 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, ed al precedente articolo 1, la percentuale dei posti da riservare fino al 30 giugno 1985 al personale in servizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei concorsi pubblici di accesso alle qualifiche professionali delle categorie V e VI, con esclusione di quella di geometra, sono attribuiti mediante concorsi nazionali per titoli professionali ai quali può partecipare il personale delle categorie immediatamente inferiori che, anteriormente alla data del 16 maggio 1980 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e del 27 maggio 1980 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, svolgeva le mansioni proprie di categorie superiori, quali risultano dal decreto ministeriale 16 maggio 1980 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dal decreto ministeriale 27 maggio 1980 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, ancorché relative ai profili di area funzionale diversa, e che abbia svolto in via continuativa tali mansioni fino alla data del 31 luglio 1983.

2. Quanto previsto dal comma 1 non si applica alla percentuale di posti di operatore specializzato di esercizio, contingente degli uffici locali, riservata al personale interno, la quale, sino al 30 giugno 1985, è conferibile esclusivamente agli operatori di esercizio del contingente predetto.

3. I posti disponibili delle singole qualifiche, da determinare nei bandi di concorso per ciascuna sede provinciale o zonale, sono assegnati seguendo l'ordine delle graduatorie, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati.

4. Coloro che non raggiungano la sede assegnata sono considerati rinunciatari alla nomina.

5. Ai concorsi di cui trattasi possono partecipare i dipendenti di una delle due Aziende o di uno dei due contingenti UP e ULA che abbiano espletato mansioni superiori presso l'altra Azienda o negli uffici dell'altro contingente. La partecipazione è consentita per il concorso bandito dall'Azienda e per il contingente cui ineriscono direttamente le mansioni svolte.

6. L'accettazione della nomina comporta il passaggio di ruolo o di contingente.

7. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

8. Nulla è innovato per quanto riguarda il conferimento dei posti delle qualifiche cui può accedere esclusivamente il personale delle corrispondenti qualifiche di categoria inferiore.

ART. 3.

(Riduzione di anzianità per passaggi di categoria).

1. Le anzianità richieste dall'articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ai fini dell'ammissione ai concorsi interni per il conferimento dei posti disponibili in categoria superiore al 1° gennaio degli anni 1982, 1983 e 1984, sono ridotte di un anno nei confronti degli impiegati, che abbiano svolto compiti di categoria superiore — quali risultano dai decreti ministeriali 16 maggio 1980 e 27 maggio 1980 concernenti le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale appartenente, rispettivamente, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici — per almeno un anno anteriormente al 16 maggio 1980 presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e al 27 maggio 1980 presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

2. Ai fini dell'accesso alle qualifiche di vice dirigente, appartenenti all'VIII categoria, l'anzianità minima richiesta nelle corrispondenti qualifiche di consigliere è fissata in un anno.

ART. 4.

(Fascicolo personale e stato matricolare).

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a determinare gli atti, costituenti il fascicolo personale dell'impiegato, dei quali deve essere data notizia, stabilendo le relative modalità.

ART. 5.

(Orario di lavoro).

1. La durata settimanale dell'orario di lavoro ordinario del personale addetto alla commutazione telefonica interurbana ed internazionale è stabilita in 36 ore. L'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, è abrogato.

ART. 6.

(Intensificazione e abbinamenti).

1. Quando le esigenze di servizio lo richiedono, gli impiegati sono tenuti ad eseguire la quota di lavoro riferibile alle unità assenti dall'ufficio, entro i limiti e con le modalità che saranno stabilite in sede di contrattazione decentrata a livello aziendale e territoriale.

ART. 7.

(Sanzioni).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 134 del testo unico approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al primo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si applicano al personale delle Aziende postelegrafoniche, inquadrato nelle categorie professionali dalla I alla IV, nei casi di lievi mancanze, per le quali non si ritenga applicabile la censura.

2. Avverso i provvedimenti con i quali vengono inflitte le sanzioni pecuniarie è ammesso ricorso al capo dell'organo periferico da cui dipende l'ufficio di appartenenza dell'impiegato punito ovvero, per gli impiegati dell'Amministrazione centrale, al competente capo del personale.

3. Quando la sanzione pecuniaria sia stata inflitta dal capo dell'organo periferico o dal capo del personale, il ricorso è prodotto al direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o al direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli impiegati da esse, rispettivamente, dipendenti.

ART. 8.

(Applicazione dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101).

1. Al personale di cui al primo comma, lettera *b*), dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, è attribuito, sino al 31 dicembre 1980, il trattamento economico della rispettiva categoria immediatamente inferiore, da determinarsi ai sensi degli articoli 39 e 40 della stessa legge.

2. Al personale di cui alla prima parte della lettera *c*), del primo comma dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101, compete, fino al 31 dicembre 1978, lo stipendio iniziale della categoria immediatamente inferiore a quella di inquadramento e, con effetto dal 1° gennaio 1979, lo stipendio iniziale della categoria di inquadramento.

3. Nei confronti del personale di cui alla prima parte del penultimo comma dell'articolo 41 della legge 3 aprile 1979,

n. 101, per « maturato economico » realizzato alla data del 30 aprile 1978 si intende il trattamento economico determinato ai sensi degli articoli 39 e 40 della stessa legge. Qualora detto trattamento, ancorché inferiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento, risulti superiore allo stipendio iniziale della rispettiva categoria immediatamente inferiore, è attribuito, in quest'ultima categoria, lo stipendio calcolato ai sensi dei citati articoli 39 e 40. L'eventuale assegno personale conferito in tale sede è riassorbito all'atto dell'attribuzione dello stipendio iniziale della rispettiva categoria di inquadramento.

ART. 9.

(Valutazione del servizio militare).

1. Nei confronti dei sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia transitati all'impiego civile ai sensi dell'articolo 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di precedenti analoghe disposizioni, il servizio militare, sempreché non abbia dato luogo a pensione ordinaria, è riconosciuto, nella categoria corrispondente alla qualifica con cui sono stati immessi nell'amministrazione, per intero relativamente ai primi 12 anni e per metà relativamente al periodo eventualmente eccedente.

ART. 10.

(Competenze accessorie).

1. Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 ed ai commi secondo e terzo dell'articolo 12 dell'accordo del 12 dicembre 1983, concernente il personale postelegrafonico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, si applicano anche al personale con qualifica dirigenziale o con

qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede con le normali disponibilità di bilancio.

ART. 11.

(Limiti del lavoro straordinario).

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — 1. Per il personale applicato ad uffici o servizi la cui attività richieda ulteriori prestazioni di lavoro straordinario a tempo od a cottimo assolutamente indilazionabili, in eccedenza al limite individuale di 350 ore annuali e fino ad un massimo di 850 ore, sempre che le relative esigenze non possano essere fronteggiate con la mobilità del personale, sono determinati, per periodi non eccedenti l'anno finanziario, particolari limiti individuali con motivato decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative ed il consiglio di amministrazione.

2. Tale decreto deve indicare, oltre agli uffici o settori interessati, i motivi per i quali le prestazioni stesse sono rese, l'entità del personale impiegato, il periodo di tempo per il quale viene richiesta l'esecuzione del lavoro straordinario, nonché l'ammontare della relativa spesa, che deve in ogni caso essere contenuta entro i limiti degli stanziamenti annuali di bilancio determinati ai sensi del precedente articolo 2.

3. Al termine di ogni periodo autorizzato, il direttore compartimentale o il capo dell'ispettorato di zona in cui è ubicato l'ufficio autorizzato ed il direttore centrale competente per materia presentano una circostanziata relazione finale in

ordine all'effettivo risultato conseguito che, a cura dell'amministrazione centrale, viene trasmessa al consiglio di amministrazione ».

2. È ratificata l'autorizzazione, concessa dalle Aziende postelegrafoniche negli anni 1981 e 1982, per il superamento dei limiti individuali annuali di lavoro straordinario previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150.

ART. 12.

(Cumulo indennità).

1. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269, come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, devono essere intese nel senso che le indennità previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150.

ART. 13.

(Riposo compensativo).

1. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni possono disporre che il servizio eccedente la durata del lavoro ordinario, ad eccezione di quello notturno e di quello eseguito durante le festività settimanali o infrasettimanali, sia cumulato e compensato — nei limiti e con le modalità stabilite con la contrattazione decentrata a livello aziendale e territoriale — nello stesso mese o in quello successivo con l'equivalente numero di giornate di riposo.

ART. 14.

(Premio industriale).

1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le funzioni non espressamente richiamate nel presente articolo, l'equiparazione è determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentito il consiglio di amministrazione ».

ART. 15.

(Consegna telegrammi ed espressi).

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, sia la resa dei fattorini addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici principali e in quelli locali, sia i limiti della zona di recapito normale, oltre la quale il fattorino ha diritto ad uno specifico compenso.

2. Con il medesimo decreto sono stabiliti la misura e le modalità di corrispondenza del compenso, di cui al comma 1, nonché i criteri per il calcolo degli oggetti diretti allo stesso destinatario.

ART. 16.

(Indennità per l'uso di motomezzo di proprietà del dipendente).

1. La misura dell'indennità di motomezzo, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 dicembre 1972, n. 819, come

modificati dall'articolo 23 della legge 12 agosto 1974, n. 370, è determinata con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base degli elementi di costo comunque connessi all'esercizio del mezzo.

ART. 17.

(Servizi viaggianti).

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1983, n. 356, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. Al personale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, in servizio viaggiante di messaggere ed al personale comandato a prestare servizio di trasporto degli effetti postali da comune a comune con automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è concessa, dall'inizio della prestazione nell'ufficio di partenza al termine della medesima prestazione al rientro nello stesso ufficio — ivi compreso quindi il periodo di tempo trascorso fuori residenza — una indennità oraria nelle seguenti misure:

a) direttori di treni postali e capituorno lire 1.300;

b) rimanente personale lire 1.200.

2. Al personale che presta servizio nell'arco orario dalle 21 alle 7 compete, inoltre, la relativa indennità oraria secondo l'aliquota stabilita nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985.

3. Le indennità di cui sopra sono conteggiate ad ore intere, le frazioni di ora inferiori alla mezz'ora si trascurano, le frazioni di mezz'ora e superiori si calcolano per ora intera.

4. Al personale postale in servizio negli uffici ambulanti e natanti, nonché in servizio di messaggere che si rechi in territorio estero, ed ivi sostì per almeno quattro ore, per il periodo intercorrente dall'entrata all'uscita dal territorio stesso, la indennità di cui al primo comma è corrisposta con la maggiorazione del cento per cento.

5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, ha facoltà di modificare tale percentuale di maggiorazione in relazione alla situazione valutaria ed economica dei paesi presso i quali si effettua il servizio sopra menzionato.

6. Al personale di cui al presente articolo è data facoltà di richiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa di albergo anche per il riposo goduto in ore diurne verso contemporanea riduzione nella misura di un terzo dell'indennità di cui al primo comma ».

2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le misure della indennità per i servizi viaggianti possono essere rideterminate annualmente ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919.

3. Durante le soste fuori sede il personale, di cui al primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, è considerato in servizio a tutti gli effetti fino al limite massimo di due ore; il beneficio compete esclusivamente nei casi di sosta non superiore alle sei ore.

ART. 18.

(Rimborso tassa per patente di guida).

1. Fino al 31 dicembre 1983 le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate a rimborsare l'importo della tassa di concessione governativa, secondo la categoria della patente posseduta, dal personale ad-

detto alla guida di veicoli di proprietà dell'Amministrazione od autorizzato a guidarli in via permanente.

2. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, è determinato il personale al quale, in relazione alle mansioni svolte, compete il rimborso di cui al comma 1.

ART. 19.

(Abbonamenti a trasporti urbani).

1. La lettera *e*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 619, è sostituita dalla seguente:

« *e*) stipulare convenzioni con imprese esercenti linee di trasporto urbano od autorizzare l'acquisto di tessere di abbonamento alle medesime linee per il trasporto sulle reti urbane di operatori postelegrafonici, da determinare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, limitatamente alle esigenze di servizio connesse all'espletamento delle mansioni affidate agli operatori stessi; ».

ART. 20.

(Modifiche alla legge 22 dicembre 1981, n. 797).

1. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Sono abrogati i regi decreti 17 ottobre 1941, n. 1215, e 24 ottobre 1942, n. 1381 ».

2. L'articolo 36 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è sostituito dal seguente:

« ART. 36. — *(Indennità al personale degli uffici itineranti).* — Le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repub-

blica 23 dicembre 1980, n. 985, sono estese al personale, compreso quello addetto alla guida, comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici itineranti ».

3. La norma contenuta nell'articolo 36 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, deve essere interpretata nel senso che le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, come modificato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1983, n. 356, e dall'articolo 17 della presente legge, sono estese al personale, compreso quello addetto alla guida, comandato a prestare servizio a bordo degli automezzi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni adibiti ad uffici postali itineranti che operino in comune diverso da quello nel quale è ubicato l'ufficio di appoggio od in frazioni di quest'ultimo, purché distanti almeno 5 chilometri dal perimetro dell'abitato del capoluogo.

4. Per uffici postali itineranti devono intendersi gli uffici operanti su automezzi dell'Amministrazione in più località durante la stessa settimana, in sostituzione di uffici soppressi o di uffici che l'Amministrazione non ritenga di istituire.

5. Gli uffici, di cui al secondo comma dell'articolo 35 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono gli uffici principali e locali postelegrafonici ed i posti di accettazione telefonica al pubblico presso gli aeroporti, gli uffici principali radio e le stazioni telefoniche nonché gli uffici locali coesistenti con gli uffici di cui al primo comma dello stesso articolo 35.

ART. 21.

(Compenso per lo speciale interessamento e la propaganda dei servizi a danaro).

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a corrispondere, a titolo di speciale eroga-

zione per l'interessamento e la propaganda dei servizi a danaro, un compenso *una tantum* di lire 15.000 nette al personale appartenente alle sopresse carriere esecutive e di concetto in servizio nell'anno 1979 presso le casse provinciali e gli uffici principali abilitati ai servizi a danaro.

ART. 22.

*(Personale comandato
o fuori ruolo).*

1. L'articolo 9 della legge 27 ottobre 1973, n. 674, è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — *(Carico della spesa per il personale postelegrafonico comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici).* — 1. La spesa per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, comandato ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, o posto fuori ruolo, fa carico integralmente all'Amministrazione o ente pubblico, presso cui detto personale va a prestare servizio, che rimborsano alle aziende medesime gli emolumenti corrisposti al personale in parola, l'ammontare dei contributi sul trattamento economico previsti dalle leggi a carico delle aziende stesse e l'importo del contributo fondo quiescenza nella misura doppia di quella dovuta dagli iscritti.

2. Ai comandi di personale postelegrafonico presso il Comitato interministeriale dei prezzi si applica la normativa di cui al decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497, ed al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, convertito dalla legge 10 agosto 1974, n. 353, e successive modificazioni ».

ART. 23.

(Appalto di servizi postali).

1. Il divieto di cui all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non si applica ai contratti con i quali l'Ammini-

strazione delle poste e delle telecomunicazioni affida in appalto i servizi di raccolta della corrispondenza, di trasporto e consegna di dispacci postali e di recapito dei pacchi.

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE DELLE AZIENDE

ART. 24.

(Unificazione degli ordinamenti UP e ULA).

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per l'unificazione degli ordinamenti degli uffici locali e degli uffici principali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per l'omogeneizzazione dello stato giuridico del rispettivo personale, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) sarà istituita un'unica direzione centrale del personale;

2) saranno previsti organi collegiali di durata quadriennale in sede centrale e provinciale con competenza, nelle materie di personale, che non siano di pertinenze del consiglio di amministrazione. La composizione degli organi di cui trattasi deve essere stabilita in modo che l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, siano rappresentate in misura paritaria, attribuendo la presidenza ad un magistrato ordinario o amministrativo. I rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto, secondo le norme che regolano l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

3) il presidente dell'istituenda commissione centrale per il personale deve far parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in

sostituzione del presidente della preesistente commissione centrale ULA; la durata in carica del consiglio di amministrazione è fissata in un quadriennio;

4) le materie di competenza degli istituendi organi collegiali devono essere stabilite con riferimento al nuovo ordinamento del personale, tenendo conto della disciplina vigente e della necessità di una ripartizione dei compiti più organica, razionale ed idonea a garantire agli organi decidenti l'indispensabile apporto dell'attività consultiva;

5) il personale degli uffici principali e degli uffici locali deve confluire in ruoli unici, nel rispetto delle qualifiche professionali rivestite e delle anzianità acquisite, con possibilità di alternare unità dei ruoli UP con unità dei ruoli ULA, nei casi di coesistenza, nei due ruoli, di gruppi di dipendenti con la medesima anzianità;

6) gli uffici e gli impianti dell'esercizio, indipendentemente dal precedente ordinamento, devono essere denominati « uffici postali » e classificati in uffici di minore, media e rilevante entità, in base alla loro importanza da valutarsi, con periodicità quinquennale, con i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione;

7) con le stesse modalità di cui al numero 6) devono essere stabiliti i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda l'istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di quartieri e di zone di portalettere, di recapiti e di posti di fattorino e di procacciato;

8) l'istituzione, la riunione, le modificazioni e la soppressione degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui al numero 6) devono essere disposte con ordinanza del direttore compartimentale, sentito il comitato tecnico-amministrativo, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti risultanti dal riparto dei fondi e previa autorizzazione del direttore centrale del

personale, per la parte concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale;

9) l'organico del personale di ruolo per ciascuna categoria e qualifica e gli assegni numerici degli uffici amministrativi e degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui al numero 6) devono essere determinati armonizzando le disposizioni recate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e dagli articoli 5 delle leggi 9 febbraio 1979, n. 49, e 3 aprile 1979, n. 101;

10) si provvede alla raccolta delle disposizioni in vigore concernenti l'assunzione in impiego ed il trattamento economico e normativo del personale degli attuali due ruoli, apportando alle stesse, ove necessario, le modificazioni ed integrazioni occorrenti per il loro coordinamento anche ai fini di una migliore accessibilità e comprensibilità delle norme medesime. In tale contesto si devono:

a) eliminare eventuali trattamenti economici differenziati;

b) prevedere le opportune norme di salvaguardia a favore dei sostituti portallettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3;

c) dettare le norme di raccordo tra il nuovo ordinamento e le speciali disposizioni vigenti per il personale in servizio presso gli uffici della provincia di Bolzano.

ART. 25.

(Trattamento di missione).

1. Ai componenti del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, della commissione centrale per gli uffici locali, del consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, delle commissioni centrali del personale dell'Am-

ministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, della Commissione paritetica amministrazione-sindacati di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, e della Commissione del dopolavoro postelegrafonico spetta, per le missioni compiute in dipendenza della carica, il trattamento economico di trasferta previsto per gli impiegati dello Stato con qualifica di dirigente generale, se più favorevole.

CAPO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I SERVIZI

ART. 26.

(Trasporti postali automobilistici).

1. I canoni previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono elevati, rispettivamente, a lire 63.000 ed a lire 126.000.

2. Allo stesso articolo 74 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La misura dei canoni di cui ai commi precedenti può essere aggiornata annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro ».

3. Il terzo comma dell'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« Gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono a carico delle imprese esercenti, sempre che le distanze delle fermate intermedie e di quelle terminali dagli uffici postali non siano rispettivamente superiori a metri 150 e a metri 500, fatta eccezione per i casi di obiettiva impossibilità, da riconoscersi con ordi-

nanza del direttore compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il competente direttore provinciale ».

4. Allo stesso articolo 78 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora l'amministrazione riconosca che l'esercente la linea automobilistica non è in grado di assicurare il ritiro, il trasporto, la consegna e lo scambio degli effetti postali, l'Amministrazione stessa può assumere direttamente la gestione dei servizi citati ».

ART. 27.

*(Integrazione alla legge
10 febbraio 1982, n. 39).*

1. All'articolo 7 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le procedure di cui al primo comma possono essere adottate anche per la realizzazione di interventi, previsti a carico dei fondi ordinari di bilancio, che siano finalizzati allo sviluppo dei programmi delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

ART. 28.

(Modifica dell'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156).

1. Il primo comma dell'articolo 102 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione è liberata da ogni responsabilità nei servizi di bancoposta quando il pagamento delle somme ad essa affidate dagli utenti sia effettuato con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento generale dei servizi postali e di bancoposta e nei casi previsti dall'articolo 96 in quanto compatibili ».

ART. 29.

(Lavori e forniture di lieve entità).

1. La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 13 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, è estesa agli acquisti ed alle forniture; l'importo indicato nella medesima norma è elevato a lire 4.500.000.

ART. 30.

(Deposito di somme sequestrate).

1. Il settimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, è sostituito dal seguente:

« Se sono state sequestrate somme di denaro, il capo dell'ufficio o il soggetto delegato al servizio ai sensi del secondo comma possono essere autorizzati dall'autorità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge a depositarle in un conto corrente postale infruttifero intestato alla stessa autorità ».

ART. 31.

(Pagamenti in valuta estera).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, nel testo modificato dalla legge 6 agosto 1966, n. 639, non si applicano nei confronti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni limitatamente ai pagamenti di valuta estera derivanti dalle operazioni di contabilizzazione effettuate in sede *clearing* CEPT.

2. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per i pagamenti di cui al comma precedente, emette ordinativi diretti all'Ufficio italiano dei cambi sui fondi messi a disposizione dalla cassa vaglia.

3. La cassa vaglia viene successivamente reintegrata delle somme anticipate

mediante prelievo dagli stanziamenti dei capitoli di bilancio interessati.

4. Restano fermi, in quanto compatibili, gli adempimenti di cui all'articolo 4 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

ART. 32.

(Filatelia).

1. Gli oggetti contenenti carte valori postali inviati dal competente ufficio agli abbonati al servizio filatelico sono considerati come corrispondenza epistolare e gravati della sola affrancatura ordinaria, ancorché spediti in raccomandazione o in assicurazione.

ART. 33.

(Contributi ad enti ed istituti).

1. I contributi annui che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato a concedere in favore di enti ed istituti che svolgono attività scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni, previsti dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 560, per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, sono elevati, a partire dall'anno finanziario 1986, a lire 200 milioni.

2. La maggiore spesa di cui al comma 1 è stanziata per lire 35 milioni nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per lire 140 milioni in quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

CAPO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE
ATTIVITÀ SOCIALI E ASSISTENZIALI
E NORME PREVIDENZIALI

ART. 34.

(Attività sociali ed assistenziali).

1. Le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni pos-

sono consentire l'istituzione, da parte di cooperative di lavoratori postelegrafonici, di spacci di generi di consumo a finalità aziendali presso i propri uffici e stabilimenti ubicati nei capoluoghi di provincia.

2. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 245, è inserito il seguente:

« Il decreto di cui al precedente comma può prevedere la possibilità per il dipendente, che non abbia i requisiti stabiliti, di essere ammesso alla mensa o al servizio sostitutivo di refezione verso pagamento dell'intero prezzo del pasto tipo, di cui al successivo articolo 4, maggiorato delle corrispondenti imposte ».

3. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 5 maggio 1976, n. 245, è sostituito dal seguente:

« Alla gestione delle mense, dei servizi sostitutivi di refezione, dei bar e dei dormitori, sentite le organizzazioni sindacali nazionali a carattere unitario maggiormente rappresentative, provvede l'Istituto postelegrafonici direttamente o mediante concessione dei servizi in appalto ».

4. Il sesto comma dell'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 245, deve essere interpretato nel senso che il contributo a favore dell'Istituto postelegrafonici, ivi previsto, può essere corrisposto in quote mensili anticipate di importo non superiore ad un dodicesimo e, comunque, nella misura massima di dieci dodicesimi della somma inscritta nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ciascun esercizio finanziario.

5. Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rimborsare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per il servizio di mensa e di refezione, le spese già sostenute dall'Istituto postelegrafonici per la gestione di mense nelle case-albergo e per l'applicazione di convenzioni a prezzi-pasto superiori a quelli stabiliti dagli appositi decreti ministeriali.

6. Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rimborsare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per il servizio di

mensa e di refezione, le spese già sostenute dall'Istituto postelegrafonici per l'attrezzatura di bar, istituiti nell'ambito degli uffici centrali, periferici ed esecutivi delle aziende medesime e per l'attuazione di servizi sostitutivi di refezione non espressamente previsti dai decreti ministeriali di programmazione annuale.

ART. 35.

(Ritenute per canoni).

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per gli alloggi di proprietà dell'Istituto postelegrafonici e della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, ceduti in affitto a dipendenti in servizio o in quiescenza dell'Amministrazione e dell'Azienda, sono autorizzate a riscuotere i canoni di locazione e le somme per spese accessorie mediante ritenute sugli stipendi o sulle pensioni.

2. Le ritenute sono praticate nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

ART. 36.

(Ritenute per quote assicurative e associative)

1. Il quinto comma dell'articolo 26 della legge 3 aprile 1979, n. 101, introdotto dall'articolo 44 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è sostituito dai seguenti:

« Sono effettuate a titolo gratuito le ritenute di cui al precedente articolo, quelle effettuate per conto dell'Istituto postelegrafonici e del dopolavoro postelegrafonico; nonché quelle concernenti i premi dovuti al Comitato sindacale assicurazione postelegrafonici per assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità amministrativa.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni determina con proprio decreto, sentito il consiglio di amministra-

zione, la misura del rimborso degli oneri sostenuti dalle Aziende per l'effettuazione di ritenute diverse da quelle di cui al precedente comma.

Le aziende postelegrafoniche sono autorizzate a rinunciare ad eventuali crediti per le ritenute praticate fino alla data di entrata in vigore della presente legge ».

ART. 37.

(Valutazioni del servizio fuori ruolo e pensione ripartita).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al personale dei ruoli degli uffici locali che cessi dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per quanto concerne i servizi resi allo Stato, ivi compresi quelli indicati nell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia o a fondi sostitutivi.

2. Nei casi di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle amministrazioni statali, o viceversa, il trattamento di quiescenza è corrisposto integralmente dallo Stato ovvero dall'Istituto postelegrafonici ed è considerato a totale carico dell'amministrazione statale o dell'Istituto stesso, come se il dipendente fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato al fondo pensioni gestito dallo Stato o a quello dell'Istituto postelegrafonici.

3. I rapporti finanziari fra i due fondi pensioni saranno regolati a norma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Si applica, in quanto compatibile, il disposto degli articoli 151, 152 e 153 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1092.

ART. 38.

(Posizione tributaria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

1. L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi, tranne che per gli immobili non destinati ad usi e servizi di pubblico interesse.

2. Per gli immobili di cui al comma 1, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è dovuta nella misura fissata dall'articolo 6, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli esercizi decorsi.

ART. 39.

(Onere).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato:

a) relativamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 4.765 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per l'anno 1986 nonché in lire 3.935 milioni di maggiori spese ed in lire 90 milioni di minori entrate per ciascuno degli anni 1987 e 1988;

b) relativamente all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in lire 142,5 milioni per l'anno 1986 e in lire 140 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) quanto all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, con riduzione nella misura di lire 2.500, 230, 1.000, 1.125 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 117, 118, 202, 347 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1986 e nella misura di lire 1.740, 160, 1.000, 1.125 mi-

lioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 117, 118, 202, 347 dello stato di previsione della spesa per ciascuno degli anni 1987 e 1988;

b) quanto all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con riduzione nella misura di lire 2,5 milioni e 140 milioni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, nei capitoli 101 e 196 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1986 e nella misura di lire 140 milioni dello stanziamento iscritto nel capitolo 196 dello stato di previsione della spesa per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.